

1) PROTOCOLLO SPECIFICO IN MATERIA DI FAMIGLIA (SEZIONI PRIMA E TREDICESIMA) E DI UDIENZE PRESIDENZIALI

Divorzio a domanda congiunta, separazioni consensuali, Art. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.:

E' ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto *ex art. 337 bis c.c.*, ricorso congiunto *ex art. 710 c.p.c.* e ricorso congiunto *ex art. 337 quinques c.c.* .

In tali procedure i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale, potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta, facendo pervenire al Presidente in via telematica, almeno due giorni prima della c.d. udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via *mail*, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 – nella quale ognuna dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui alla lettera che precedono ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Rimane salva la possibilità di fissazione di ulteriore udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 898/e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori o nell'ipotesi di parere contrario del PM.

Per tutti i suddetti procedimenti, verrà fissata una udienza virtuale a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al Tribunale per dare atto delle attività svolte e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti contestuali o nel rispetto dei termini di legge.

Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9 legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex Art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi e ricorsi ex art. 709 ter

a. Tutti i procedimenti già pendenti per i quali è stata già espletata una prima udienza camerale e vi sia stato rinvio in prosieguo saranno trattati secondo la modalità della trattazione scritta, fatte salve eventuali necessità rappresentate mediante istanze motivate che saranno vagliate dal Collegio. Per la trattazione scritta entro le ore 13,00 del giorno antecedente la data di udienza collegiale già fissata, o ricalendarizzata le parti dovranno far pervenire sintetiche note di udienza, denominate “note di trattazione scritta” della lunghezza massima di 2 (due) pagine unitamente alla copia informatica degli atti di parte e dei documenti depositati in precedenza in forma cartacea.

b. Quanto ai procedimenti per i quali non sia stata celebrata ancora udienza camerale verranno rinviate a data successiva al 30.6.2020 i procedimenti per i quali i termini di notifica e costituzione siano ricaduti nel periodo di sospensione di cui all'art. 83 comma 2 D.L. 18/2020., salva costituzione tempestiva delle parti senza richiesta di termini a difesa. La trattazione di quest'ultimi procedimenti sarà anch'essa preferenzialmente scritta salvo che il giudice ritenga opportuna la comparizione personale e quindi si proceda poi mediante trattazione da remoto o con udienza ordinaria. Per la trattazione scritta entro le ore 13,00 del giorno antecedente la data di udienza collegiale già fissata o ricalendarizzate, le parti dovranno far pervenire sintetiche note di udienza, della lunghezza massima di 2 -3 pagine denominate “note di trattazione scritta” unitamente alla copia informatica degli atti di parte e dei documenti depositati in precedenza in forma cartacea.

Tutte le interlocuzioni con il Pubblico Ministero avverranno attraverso l'invio degli atti da parte del Collegio e la redazione di pareri e conclusioni da parte del P.M., da depositare sempre in via telematica.

Udienza presidenziale nel giudizio contenzioso di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile:

Appare opportuno che l'udienza presidenziale ex art.708 c.p.c. continui a svolgersi in Tribunale, con la comparizione personale delle parti assistite dai loro difensori, però per un numero limitato di procedimenti. Il Tribunale dovrà attuare adeguate misure di prevenzione del contagio, utilizzando aule di grandi dimensioni che consentano, durante lo svolgimento dell'udienza, il distanziamento personale, fissando udienze con orario fisso che annulli i tempi di attesa pre-udienza ed eviti la compresenza di più

persone negli spazi adiacenti alle aule. Si suggerisce nel Tribunale di Napoli l'uso delle aule al V piano Palazzina A, aule nelle quali prima della fase emergenziale normalmente i Cancellieri identificavano le parti. Nella calendarizzazione delle udienze, alla luce dell'impossibilità di trattare tutti i giudizi, deve essere data priorità alle separazioni giudiziali con figli minori o laddove siano evidenziate situazioni problematiche nelle relazioni familiari o sulle capacità genitoriali.

Udienze dinanzi al Giudice istruttore:

Prime udienze di trattazione ex art. 183 c.p.c.: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte della lunghezza massima di due pagine, segnalando al giudice le eventuali questioni ex art. 183 primo comma c.p.c.; il Giudice, se richiesto, assegnerà i termini ex art. 183 c.p.c. indicando la data specifica di decorrenza degli stessi e fissando nuova udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, o comunque adotterà i provvedimenti necessari. E' fatto obbligo al ricorrente di depositare la notifica della ordinanza presidenziale entro le 72 ore antecedenti al giorno della udienza, nell'ipotesi in cui il **resistente** sia contumace.

- *Limitatamente al periodo compreso tra il 12.5.2020 ed il 15.7.2020 le prime udienze ex art. 183 c.p.c. verranno differite dal giudice istruttore a nuova data successiva al 15.7.2020 atteso che per effetto della sospensione dei termini processuali per il deposito degli atti di parte, disposta con il D.L. 18/2020 originariamente sino al 22.3.2020 (e successivamente prorogata, per effetto di successivi provvedimenti sino al 15.4.2020 e poi ancora all'11.5.2020), non risulterà, in tale arco temporale, utilmente maturato il decorso per le attività processuali delle parti da compiersi successivamente alla udienza presidenziale. Resta ovviamente inteso che i termini processuali assegnati in fase presidenziale, e sospesi per effetto dei richiamati provvedimenti normativi, ricominceranno a decorrere automaticamente a far data dalla cessazione della sospensione disposta per legge, senza alcuna necessità di nuova assegnazione degli stessi da parte del Giudice istruttore.*

Udienze già fissate per la discussione delle richieste istruttorie, articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.: i difensori depositeranno brevi note scritte denominate "note di trattazione scritta" della lunghezza massima di due pagine, insistendo nelle istanze già formulate nelle memorie depositate; sarà consentita, in ipotesi, la sola e sintetica contestazione del contenuto delle memorie avverse depositate nel terzo termine processuale; il giudice, con successiva ordinanza, provvederà sulle istanze istruttorie, dando i provvedimenti utili per la prosecuzione del giudizio; *laddove i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. non siano utilmente decorsi per effetto della sospensione degli stessi, il Giudice prenderà atto di tale circostanza e disporrà di ufficio un rinvio della causa ad udienza successiva al*

definitivo spirare dei termini, che riprenderanno a decorrere automaticamente a far data dalla cessazione della sospensione disposta per legge.

Le udienze fissate per la prova testimoniale, saranno rinviate al termine dell'emergenza sanitaria.

Udienza per ascolto diretto del minore . L'ascolto del minore dovrà avvenire in Tribunale, solo allorché sia indispensabile ed urgente, a discrezione del Giudice, di norma il Giudice disporrà che l'ascolto avvenga al termine della fase emergenziale, previa comunicazione alle parti delle modalità; il minore potrà essere ascoltato da remoto, ove si trovi in struttura, ovvero presso lo studio del curatore designato, se disponibile, o delegando il CTU già nominato;

Udienze fissate per il conferimento dell'incarico al CTU precedentemente nominato: le parti depositeranno note di udienza della lunghezza massima di 2-3 pagine, prendendo posizione sui quesiti già formulati dal giudice e proponendo eventuali modifiche od integrazioni; il CTU già nominato depositerà nel pct, entro le 48 ore antecedenti all'udienza già fissata, una comunicazione con la quale presterà il giuramento necessario per lo svolgimento dell'incarico, indicherà il termine necessario per il suo espletamento nonché la data di inizio delle operazioni peritali; con provvedimento successivo, il Giudice conferirà l'incarico al CTU, confermerà i quesiti già formulati precedentemente o li modificherà ed integrerà secondo le sollecitazioni provenienti dalle parti, assegnerà al consulente i termini per la comunicazione della bozza dell'elaborato alle parti e per il deposito della consulenza, e provvederà ad ogni altro adempimento necessario all'avvio delle operazioni peritali.

Udienze fissate per la precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito di brevi note di udienza, della lunghezza massima di due pagine, denominate "note di trattazione scritta" contenenti la precisazione delle conclusioni; il giudice, con successivo provvedimento, comunicherà alle parti che la causa è trattenuta in decisione, con i termini ex art.190 c.p.c., ove le parti ne abbiano fatta richiesta

Prime udienze nei procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.; i difensori depositeranno brevi note scritte, della lunghezza massima di due-tre pagine, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza da parte del ricorrente; in tali note le parti formuleranno le loro richieste, anche di carattere istruttorio, richiedendo, in ipotesi, la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c.; il giudice, con successiva ordinanza, provvederà fissando udienza ex art. 183 c.p.c. ovvero adotterà i provvedimenti ex art. 702 ter, comma quarto c.p.c..

In tutte le ipotesi elencate, il deposito delle note di udienza, il cui contenuto dovrà non essere superiore alle 2-3 pagine (non essendo tali note sostitutive di singoli e

specifici atti processuali), dovrà avvenire entro le ore 13,00 del giorno antecedente all'udienza fissata, termine *assolutamente necessario per l'aggiornamento del sistema informatico e per gli adempimenti di cancelleria*.

I difensori che, in ogni momento del giudizio, intendano prospettare al Giudice soluzioni concordate per la sua definizione, depositeranno, alla prima udienza successiva al raggiungimento dell'accordo, brevi note scritte, anche congiunte, dando atto dell'avvenuto accordo, formulando le conseguenti conclusioni congiunte, e dichiarando che i propri assistiti non intendono comparire dinanzi al Giudice per la ratifica dell'accordo raggiunto; il Giudice, con successivo provvedimento, provvederà sulle richieste delle parti.

Tutte le interlocuzioni con il Pubblico Ministero avverranno attraverso l'invio degli atti da parte del Collegio e la redazione di pareri e conclusioni da parte del P.M., da depositare sempre in via telematica.

Ciò posto, al fine di garantire una ripresa, seppur parziale, delle attività processuali, si reputa necessaria una proficua e leale collaborazione tra i Magistrati, il Foro ed il personale di cancelleria, ed a tal fine si richiama l'attenzione su alcune regole di condotta, utili a favorire la proficua collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti:

- 1) Le parti sono invitate a depositare la nota scritta in modalità preferibilmente congiunta, e a rispettare in ogni caso i tempi indicati per il deposito delle note di udienza, al fine di non gravare in modo superfluo sugli adempimenti di cancelleria e di consentire l'aggiornamento del sistema operativo in tempo utile per ogni singola udienza;
- 2) Le parti sono invitate, entro la prima udienza successiva all'11.5.2020 a depositare una copia di cortesia telematica degli atti introduttivi (ricorso, memoria di costituzione dinanzi al Presidente, memoria integrativa e memoria di costituzione dinanzi al G.I.) nel caso in cui tali atti siano stati depositati solo in forma cartacea, e di tutti i documenti depositati (ed in particolare dell'estratto di matrimonio e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione).
- 3) Le modalità attraverso cui le parti redigono depositano le note di udienza sono le seguenti: *congiunta* (nell'ipotesi in cui le parti si accordino per depositare un'unica nota di comparizione scritta contenente le rispettive istanze e conclusioni); *disgiunta* (nell'ipotesi in cui le parti non si accordino e decidano di depositare ciascuna la propria nota di comparizione).
- 4) Il contenuto delle note deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento.
- 5) Le note devono essere denominate "note di trattazione scritta" e contenere l'indicazione della data di udienza, del numero del procedimento del giudice e del Tribunale competente, del nominativo delle parti e dei difensori;

- 6) Le note di comparizione non dovranno superare possibilmente la lunghezza di due-tre pagine, non essendo esse sostitutive di atti o memorie processuali;
- 7) Il termine entro il quale le parti provvederanno al deposito della nota scritta di comparizione è fissato improrogabilmente alle ore 13,00 del giorno antecedente l'udienza;
- 8) La richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 83 lett. f) D.L. 12/2020, sostitutiva della trattazione scritta, dovrà essere; a) motivata, b) depositata nel termine di una settimana prima della data di udienza fissata allo scopo di consentire all'ufficio adeguata organizzazione; c) corredata della necessaria indicazione della disponibilità all'utilizzo dello strumento Microsoft TEAMS, della indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per il collegamento, e della indicazione della avvenuta comunicazione alla controparte della richiesta;
- 9) In caso di autorizzazione da parte del Giudice o del Collegio alla trattazione orale (di cui all'art. 83 lett. f) del D.L. 12/2020), la stessa avverrà da remoto con l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams.

Ufficio del Giudice Tutelare

Con decreto n. 91 del 14.04.2020 il Presidente del Tribunale di Napoli e il dirigente amministrativo hanno disposto che per il settore civile in linea con quanto previsto dal CSM le attività di rinvio delle udienze civili siano effettuate utilizzando gli strumenti del PCT che però, quanto al FRONT OFFICE CIVILE, in aggiunta all'ordine di servizio del 27.03.2020, il citato decreto n. 91 del 14.04.2020 ha previsto che le istanze indirizzate al GT, allorquando dovessero essere depositate da "utenza" priva di difensore, possano essere presentate presso le stanze 16/17 del 6^a piano Torre A.

Si prevede che allorquando le istanze indirizzate al GT provengano da avvocati muniti di pec e di firma digitale, nella qualità di tutori, curatori e amministratori di sostegno, possano essere depositate utilizzando gli strumenti del PCT, provvedendo la Cancelleria della XIII sez. Civ., altresì, alla formazione dei relativi fascicoli telematici, ove non ancora esistenti.

Al Presidente del Tribunale di Napoli dott. Elisabetta Garzo

OGGETTO: protocollo su modalità celebrazioni udienze civili presso II sezione civile Tribunale Napoli fino al 30 giugno 2020

Il Presidente della II sezione civile dott. Giovanni Tedesco;

letto il decreto n. 1975/2020 del 3-04-2020 del Presidente del Tribunale di Napoli;

viste le linee guida emanate dal CSM in data 27-03-2020 e le proposte di protocollo a tali linee guida allegate (P5102/2020);

sentiti i magistrati in servizio presso la II sezione civile in apposita riunione convocata via “Teams” in data 4 aprile 2020 e confrontatosi pure via “teams” con gli altri presidenti delle sezioni civili del Tribunale di Napoli che trattano contenzioso ordinario con i quali sono state condivise le linee generali della presente proposta di protocollo;

sentiti i delegati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ai quali una prima bozza della presente proposta è stata comunicata in data 6 aprile 2020 e tenuto conto delle proposte di protocollo successivamente elaborate dal COA Napoli;

ritenuto, in via generale, che tra le modalità suggerite nelle menzionate linee guida del CSM per la trattazione delle udienze civili da tenere nella cd. seconda fase (il cui termine ultimo è previsto per il 30-06-2020) sia da privilegiare quella della cd. trattazione scritta e non quella tramite cd. collegamento da remoto;

ritenuto, in particolare, che la modalità da remoto presenta ancora evidenti difficoltà operative che rallentano l’attività di udienza e comunque comporta oneri eccessivi per le Cancellerie mentre la modalità con trattazione scritta è certamente idonea a perseguire la medesima finalità di evitare contatti fisici tra i protagonisti del processo in modo assai semplificato;

ritenuto, in conseguenza, che la modalità “da remoto” e la modalità con trattazione fisica (ordinaria) debbano essere soltanto residuali;

ritenuta la necessità, fino al 30 giugno 2020, che la costituzione di tutte le parti nel processo debba avvenire solo in via telematica;

ritenuto che è di tutta evidenza che né la modalità da remoto né la modalità con trattazione scritta sono idonee ad assicurare, nella quasi totalità dei casi, il corretto svolgimento delle prime udienze di comparizione attesa la possibilità per la parte convenuta di costituirsi telematicamente fino all’udienza (con impossibilità per la Cancelleria di “lavorare” in tempo reale la costituzione telematica) e tenuto conto del fatto che il D.L. n.18 del 17-03-2020 all’art. 83 comma 2 ha disposto la sospensione dei termini (tra cui quello di costituzione per il convenuto fino a 20 giorni prima dell’udienza di comparizione la cui inosservanza comporta numerose preclusioni per l’attività difensiva da espletare) con la conseguenza che certamente per le prime udienze di comparizione da tenere nei primi 20 giorni successivi all’inizio della cd. seconda fase il suddetto termine non potrà essere rispettato;

ritenuto, per tali motivi, che normalmente tutte le udienze di prima comparizione – fatta eccezione per i procedimenti cautelari che saranno oggetto di apposita regolamentazione - dovranno essere rinviate di ufficio ad una data normalmente successiva al 30 settembre 2020 (trattandosi di cause nuove) in tal modo consentendo che nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del termine del 30-06-2020 siano trattate le procedure di maggiore urgenza o comunque di antica iscrizione a ruolo che non si sono potute trattare nel periodo di sospensione o nella cd. seconda fase;

ritenuto, per motivi analoghi, che tutti i procedimenti rinviati per articolazioni istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc i cui termini siano stati di diritto sospesi e non siano ancora “consumati” entro l’udienza già fissata debbano essere rinviati di ufficio ad una data successiva al 30 settembre 2020 (trattandosi di cause certamente di non antica iscrizione a ruolo) in tal modo consentendo che nel periodo immediatamente

successivo alla scadenza del termine del 30-06-2020 siano trattate le procedure di maggiore urgenza o comunque di antica iscrizione a ruolo che non si sono potute trattare nel periodo di sospensione o nella cd. seconda fase;

ritenuto che i procedimenti cautelari (anche in fase di reclamo) che non possano essere trattati con trattazione scritta per le ragioni sopra indicate e per i quali – come avanti si dirà – non è stata disposta la trattazione da remoto né la trattazione con presenza fisica debbano essere rinviati di ufficio ad una data compresa tra il 1 ed il 20 luglio 2020;

ritenuto che tutti i procedimenti per i quali nelle udienze fissate fino al 30-06-2020 debbano essere espletati incumbenti istruttori di qualsiasi tipo (interrogatorio formale, prova testimoniale, ispezione giudiziale, interrogatorio libero delle parti, ecc...) con l'eccezione del conferimento incarico al CTU debbano normalmente essere rinviati di ufficio ad udienza successiva al 30-06-2020 tenuto conto delle esigenze del ruolo del magistrato che opererà il rinvio;

ritenuto, con riferimento al conferimento dell'incarico al CTU, che, per la tipologia delle controversie alla cognizione della II sezione civile, non ci sia difficoltà ad adottare la trattazione scritta atteso che il mandato con la formula del giuramento può essere inserito nel fascicolo telematico (cui ha accesso il CTU nominato) ed il CTU prima dell'udienza può inviare modulo telematico con il quale dichiara di accettare l'incarico e presta giuramento secondo la formula di rito;

ritenuto che, fatte salve le eccezioni sopra individuate, tutti i procedimenti potranno essere trattati con "trattazione scritta" secondo le modalità dettagliatamente indicate nella proposta di protocollo allegata alle richiamate linee guida redatte dal CSM;

ritenuto che debba essere prevista – pur ribadendo come generale la modalità con "trattazione scritta" – la possibilità, per il singolo giudice o per il presidente del collegio giudicante, di disporre, tenuto conto delle eventuali peculiarità del procedimento alla sua cognizione e sull'accordo espresso dei difensori costituiti, la modalità, per singolo procedimento

specificamente individuato, della trattazione “da remoto” (secondo la proposta di protocollo allegata alle richiamate linee guida del CSM) o con presenza fisica (cioè ordinaria),

sottopone alla valutazione della Presidente del Tribunale di Napoli la seguente proposta di protocollo per le udienze della II sezione civile da tenersi fino al 30-06-2020:

- 1) Tutti i procedimenti che vengono per udienze di prima comparizione saranno normalmente rinviati di ufficio ad udienze successive al 30-09-2020 fatta eccezione per i procedimenti nei quali tutte le parti siano già costituite e rivolgano al giudice, entro le ore 24,00 del decimo giorno antecedente l’udienza, istanza congiunta di trattazione scritta;
- 2) Tutti i procedimenti che vengono per ammissione di mezzi di prova per i quali i termini previsti dall’art. 183, comma 6, cpc, possano ritenersi ancora decorrenti alla data dell’udienza saranno rinviati di ufficio ad udienze successive al 30-09-2020;
- 3) Tutti i procedimenti che vengono per espletamento di attività istruttorie (fatta eccezione per il conferimento incarico al CTU la cui incombenza verrà espletata con le modalità sopra indicate) saranno normalmente rinviati di ufficio ad udienze successive al 30-06-2020 tenuto conto delle esigenze di ruolo del giudice che opererà il rinvio;
- 4) I procedimenti che vengono in udienza per altri incumbenti diversi da quelli indicati sub 1), 2) e 3) potranno essere – nel rispetto delle esigenze di ruolo che compete al giudice valutare - trattati con cd. “trattazione scritta” secondo le seguenti modalità: il giudice prima dell’udienza fissata emetterà decreto con il quale inviterà le parti costituite alla cd. trattazione scritta e assegnerà alle parti un termine per depositare telematicamente istanze ed un successivo termine per eventuali repliche; il mancato deposito delle prime istanze da parte di tutte le parti costituite o il deposito fuori termine delle suddette prime istanze comporterà il rinvio di ufficio del procedimento senza applicazione dell’art. 309 cpc; all’esito della

scadenza del secondo termine il giudice emetterà ordinanza fuori udienza che verrà comunicata alle parti costituite a cura della Cancelleria;

- 5) Tutti i procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, che non possano essere trattati con le modalità “trattazione scritta” o, secondo quanto previsto dal successivo numero 6, con modalità di trattazione “da remoto” o con presenza fisica (ordinaria) saranno rinviati di ufficio ad udienze ricomprese tra il 1 ed il 20 luglio 2020;
- 6) In ogni caso il presidente del collegio o il giudice, su istanza congiunta dei difensori di tutte le parti costituite o di propria iniziativa ma con il consenso di tutti i procuratori costituiti, potrà disporre la trattazione fisica (ordinaria) dei procedimenti, anche rientranti nel numero 3), la cui trattazione con tale modalità sia ritenuta essenziale ed indifferibile tenuto conto del tipo di incombenza da espletare, della tipologia di controversia e della situazione personale delle parti coinvolte; in tal caso la trattazione fisica avverrà per il singolo procedimento evitando qualsiasi assembramento anche negli spazi limitrofi all’aula di udienza, rispettando il distanziamento fisico tra i soggetti presenti in aula i quali tutti dovranno essere muniti di idonei dispositivi di protezione (mascherine); in ogni caso per ciascuna udienza il singolo giudice non potrà trattare con trattazione fisica più di due procedimenti.

Napoli lì 23 aprile 2020

Il Presidente II sezione civile dott. Giovanni Tedesco

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione specializzata in materia d'impresa

BOZZA DI PROTOCOLLO PER LA GESTIONE EMERGENZIALE DELLE UDIENZE (d.l. 18/2020)

La formulazione di un protocollo non può prescindere dal bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute, che implica l'adozione di misure idonee a scongiurare o quantomeno ridurre il rischio di contagio Covid 19, e la tutela del diritto ad un "giusto processo", attraverso la garanzia del contraddittorio, l'esercizio compiuto del diritto di difesa e la celerità della decisione.

In tale ottica sembra muoversi il legislatore con il DL n. 18/2020 ove all'art 83 individua quattro diverse soluzioni ispirate al suddetto bilanciamento:

- 1. Art. 83 lett. e) : celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;**
- 2. Art. 83 lett. f) : previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai**

procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

3. art. 83 lett. g) : previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020;

4. Art. 83 lett. h) : svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Orbene tenuto conto del dettato normativo, le opzioni da prendere in considerazioni sono:

a. rinvio delle cause oltre il 30 giugno 2020 (data da intendersi come provvisoria alla luce di eventuali prossime nuove indicazioni legislative)

b. trattazione **medio tempore** delle cause.

La trattazione dei giudizi nel periodo intercorrente fra l'approvazione del presente protocollo e la citata data del 30.6.2020, può svolgersi secondo **tre** diverse modalità da individuarsi in base al tipo di procedimento o alla fase dello stesso. Occorrerà, ad esempio, valutare se è richiesta la comparizione personale delle parti (tentativi di conciliazione, istruttoria orale); sarà inoltre necessario tener conto della fase in cui è necessaria garantire l'oralità (come, in genere, avviene per le prime comparizioni), ecc.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, tenuto conto delle materie trattate dalla sezione specializzata in materia di impresa (societario, appalti pubblici, antitrust e proprietà industriale), della complessità dei procedimenti caratterizzati da un consistente numero di parti; del numero elevato di cautelari trattati, in cui non è richiesta la comparizione personale delle parti, la trattazione scritta *ex art 83 lett. h)* costituisce la modalità, salvo le ipotesi di cui dirà di seguito, più idonea a garantire il bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute e la tutela del diritto al giusto processo.

Tale modalità, che risulta in linea con il processo telematico entrato in vigore nel 2014, garantisce invero il “distanziamento sociale” e consente allo stesso tempo l’esercizio del diritto di difesa nel pieno rispetto del contraddittorio, attraverso la concessione di termini sfalsati, assicurando la celerità della decisione, atteso che il giudice si riserva alla scadenza degli stessi.

Le note depositate dal difensore, una volta accettate dalla cancelleria entrano a far parte del fascicolo telematico e risultano, dunque, visibili a tutte le parti costituite del giudizio dal proprio studio.

In questo modo, nessuno è costretto a recarsi in Tribunale, per estrarre e/o visionare gli atti perché tutto “passa” attraverso il fascicolo telematico.

Tale risultato non si ottiene con la celebrazione dell’udienza con collegamento da remoto. Questa modalità, stante la carenza degli strumenti informatici in dotazione, le difficoltà tecniche di collegamento, riscontrate più volte anche durante le camere di consiglio svolte (cattivo funzionamento audio, connessione non buona per alcuni partecipanti, numero limitato di soggetti visibili contemporaneamente) non consente di garantire il contraddittorio e,

talvolta, di esercitare compiutamente il diritto di difesa, soprattutto nei procedimenti dinanzi al tribunale delle imprese, dove il numero delle parti è davvero consistente, nonché di espletare a pieno il potere di direzione ordinata dell'udienza da parte del giudice, ex art 127 c.p.c.

Questo sistema, allo stato in via di sperimentazione, presenta criticità tali da determinare il rischio concreto di esporre gli atti compiuti ad eventuali sanzioni di nullità. Inoltre l'ingresso di "estranei" (difensori di giudizi diversi) nella stanza virtuale dell'udienza, laddove non si proceda successivamente ad ogni udienza ad una "pulizia", espone al rischio di visibilità a terzi che non siano parte del giudizio dell'attività compiuta nella "stanza virtuale" che viene utilizzata per l'udienza, con possibile violazione del diritto alla privacy .

In conclusione, dunque, è da preferire l'adozione della trattazione scritta, salvo che per alcune ipotesi di seguito elencate. In particolare, potrà procedersi anche a ritenere in decisione le cause con redazione delle sentenze a partire dalla data di riserva, se le parti consentono alla rinuncia dei termini per le relative comparse limitandosi al deposito di memorie in sede udienza di precisazione di conclusioni.

La trattazione scritta sarà attuata con l'emissione di decreto, tempestivamente comunicato dalle parti alla cancelleria, con cui saranno concessi alle parti doppi termini per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice fuori udienza, come testualmente previsto dall'art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020.

Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del

2012).

Quando il giudice provveda a fissare la trattazione scritta e concedere i relativi termini in ipotesi di giudizi nei quali il convenuto o il resistente non si sia ancora costituito, prevederà che parte attrice o parte ricorrente proceda alla notifica alla controparte non costituita del decreto di fissazione della trattazione scritta, nel termine che sarà concesso dal giudice.

Nel caso in cui nessuna delle parti depositi, nei giudizi di merito, note scritte di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. cit. in relazione all'udienza fissata e tale udienza cada nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, il giudice fisserà nuova udienza per i medesimi incumbenti, con esclusione di adozione delle ordinanze ex aa. 181 e 309 cpc e di qualsivoglia provvedimento pregiudizievole, a meno che non vi sia dichiarazione espressa delle parti circa la volontà di non partecipare

Nel caso in cui nessuna delle parti di un procedimento cautelare depositi note scritte nei termini indicati dal giudice nel decreto di trattazione scritta, e questi cadano nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, non sarà disposta l'estinzione del giudizio ma sarà fissata nuova udienza con decreto che sarà comunicato alle parti a cura della cancelleria, a meno che non vi sia dichiarazione espressa delle parti circa la volontà di non partecipare

RINVIO OLTRE IL 30 GIUGNO 2020 .

Sono necessariamente da rinviarsi oltre tale data:

1. **CAUSE IN PRIMA UDIENZA** perché di nuova istruzione; per tali cause l'esigenza primaria di consentire il rispetto del termine di costituzione del convenuto, attualmente sospeso, nonché di garantire l'oralità, ai fini della valutazione della competenza e della

possibilità di formulare una proposta conciliativa, considerato il numero consistente di parti che normalmente caratterizza i giudizi dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, rendono necessario il rinvio atteso che, anche per la loro recente iscrizione, lo stesso non pregiudica in alcun modo l'esigenza della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.

2. CAUSE FISSATE PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART 185 BIS C.C. o per ISTRUTTORIA ORALE, in cui è necessaria la presenza personale delle parti e/o del teste e per le quali il numero delle parti e le criticità evidenziate non rendono opportuna o possibile (nell'ipotesi di necessaria presenza di terzi) la trattazione con collegamento da remoto.

UDIENZA A TRATTAZIONE RAVVICINATA

1. Sono da trattarsi nel modo ordinario (udienza camerale) i procedimenti instaurati ex art 2409 c.c. (denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione di società di capitali) di competenza collegiale, dove è richiesta l'audizione dei componenti del cda e del collegio sindacale, con conseguente trattazione alla presenza fisica in Tribunale dei giudici e delle parti da celebrarsi con l'adozione di misure idonee ad evitare o comunque scongiurare il rischio di contagio. Si prevede tale forma di trattazione e non il rinvio a data successiva il 30.6.2020 perché tali giudizi appaiono tendenzialmente di necessaria trattazione ravvicinata nel tempo attesa l'esigenza di rapida correzione dell'andamento gestorio delle società oggetto di denuncia.

Pr. avambr 09/15 15/4/20 4-6
Prot. 2261/2020

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
Dott.ssa Elisabetta Garzo

AL PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE
Dott. Carlo Imperiali

AL PRESIDENTE ED AI REFERENTI DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Avv. Antonio Tafuri
Avv. Nathalie Mensitieri
Avv. Eugenio Pappa Monteforte

OGGETTO: RISPOSTA A NOTA DELLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE PROT.
N. 1975/2020 DEL 3.04.2020

SCHEMA DI PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE DURANTE
LA CD. SECONDA FASE DI CUI ALL'ART. 83 DEL D.L. 18/2020 PER L'AREA SESTA.

LE PRESIDENTI DOTT.SSA MARIA TERESA MONDO E DOTT.SSA ROBERTA DI
CLEMENTE

Letto il disposto di cui all'art. 83 comma 7 D.L. 18/2020;

viste le linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 adottate dal CSM con
delibera P.5102/2020 del 27.03.2020;

viste le disposizioni di cui il decreto n. 139 CA- n. 32 PG del 25.03.2020 a firma congiunta del
Presidente della Corte di Appello di Napoli e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Napoli;

raccolti i suggerimenti e le indicazioni dei giudici dell'Area Sesta espressi nel corso della riunione di
Area con Teams in data 4.04.2020, delle riunioni sezionali con Teams dell'8.04.2020 ed attraverso
plurimi contatti telefonici e/o via mail;


pur nella consapevolezza della necessità di dover attendere le ulteriori specifiche indicazioni per detta
fase preannunciate dal CSM e la conversione in legge con eventuali modifiche del decreto legge
18/2020, per il periodo cd. seconda fase dell'emergenza COVID 19;

tenuto conto delle note difficoltà in cui versa il personale amministrativo, non avente accesso da
remoto ai registri della cognizione civile e, dunque, della necessaria presenza in ufficio di detto
personale per la gestione degli adempimenti connessi con la celebrazione delle udienze e per
l'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica nonché dell'incidenza sul
carico dell'Area dei procedimenti cautelari da trattare con precedenza rispetto alle altre controversie
pendenti nelle Sezioni e molti dei quali, già rinviati nel periodo successivo alla sospensione di cui al
comma 2 dell'art. 83 D.L. 18/2020;

propongono quanto segue:

1. I procedimenti cautelari e, comunque, tutti i procedimenti contrassegnati da urgenza, in cui le
parti sono già costituite o in cui il contraddittorio sia già regolarmente instaurato alla data del
12.05.2020, saranno trattati, in via preferenziale, con modalità di cui al comma 7 lett. h)
dell'art. 83 del D.L. 18/2020 (udienza a cd. trattazione scritta) secondo il protocollo redatto a

seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il CNF e già approvato dal CSM nella citata delibera.

2. Per assicurare la sollecita trattazione anche dei procedimenti cautelari iscritti dopo l'11.05.2020, lo svolgimento dell'udienza avverrà, in via preferenziale, mediante la cd. trattazione scritta. A tal fine il giudice, nel fissare l'udienza, oltre ad indicare tale modalità di trattazione, assegnerà al ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, nonché al resistente congruo termine per la sua costituzione in giudizio e per il contestuale deposito di note scritte contenenti le sue istanze e/o conclusioni. Nello stesso decreto, il giudice fisserà al ricorrente termine fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito delle sue note scritte contenenti le richieste conclusive. Nel giorno fissato per l'udienza: a) in caso di regolare costituzione del resistente e di avvenuto scambio delle note scritte nei termini fissati, il giudice adotterà fuori udienza i provvedimenti del caso; b) in caso di tardiva costituzione del convenuto e, comunque, in ogni altro caso in cui si rendesse necessario garantire il pieno contraddittorio, il giudice concederà alle parti ulteriori brevi termini per lo scambio ed il deposito telematico di note scritte e adotterà fuori udienza i provvedimenti del caso allo spirare di detti termini; c) in caso di mancata costituzione del convenuto alla data fissata per l'udienza, il giudice, accertata la regolarità della notifica ed il mancato deposito di un atto di costituzione in giudizio del resistente entro le ore 13.30 del giorno fissato per l'udienza, adotterà i provvedimenti del caso.
3. Le udienze relative ai procedimenti, inclusi quelli a cognizione sommaria, in cui le parti sono già costituite o in cui il contraddittorio sia già regolarmente instaurato alla data del 12.05.2020 e, dunque, rinviati per la decisione saranno trattate con le modalità di cui al comma 7 lett. h) dell'art. 83 del D.L. 18/2020 secondo il protocollo redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il CNF e già approvato dal CSM. La pendenza nell'Area di diversi procedimenti, risalenti nel tempo ed in carico anche i Gop, giustifica la necessità di garantire la definizione degli stessi. 
4. Nei procedimenti indifferibili ed, in ogni caso, in tutti quelli per i quali è necessaria la presenza delle parti, oltre ai loro difensori, e sempre che ricorrano tutti i presupposti di cui all'art 83 comma 7, lett. f) del D.L. 18/2020, la trattazione avverrà mediante collegamenti da remoto, secondo il protocollo redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il CNF e già approvato dal CSM.
5. In via assolutamente residuale, per i soli procedimenti indifferibili in cui sia assolutamente necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero, l'udienza sarà tenuta, con la partecipazione dei soli soggetti di cui sia richiesta la presenza in aula. Per procedere secondo tale modalità è necessario che l'avvocato depositi, unitamente al ricorso cautelare o nell'ambito del procedimento già pendente, istanza motivata in cui, oltre a rappresentare le ragioni dell'urgenza e l'assoluta necessità di garantire la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, acconsentirà, per se stesso e per il suo assistito, anche alla trattazione in udienza. In caso di procedimento già pendente l'istanza dovrà essere depositata in forma congiunta. Su detta istanza il giudice designato, previa autorizzazione a tale modalità di svolgimento dell'udienza proveniente dalla Presidenza del Tribunale, provvederà tempestivamente entro 7 giorni da quando viene assicurata dalla cancelleria la visibilità dell'istanza. Dopo aver provveduto il giudice segnalerà alla Cancelleria la necessità di provvedere tempestivamente al deposito e alla comunicazione alle parti del provvedimento adottato. In questi casi la trattazione fisica avverrà per il singolo procedimento evitando qualsiasi assembramento anche negli spazi limitrofi all'aula di udienza rispettando il


distanziamento fisico di almeno un metro tra i soggetti presenti in aula i quali tutti dovranno essere muniti di idonei dispositivi di protezione (mascherine e guanti).

6. Laddove nei procedimenti cautelari e/o indifferibili, sia indispensabile procedere con somma urgenza alla nomina di un ctu, il CTU nominato potrà prestare il proprio giuramento in forma telematica. A tal fine, sin dalla nomina, il giudice redigerà un provvedimento in cui: disporrà che la cancelleria abiliti il CTU nominato immediatamente all'accesso al fascicolo telematico; stabilirà che la successiva udienza si terrà con la modalità ex art. 83, comma 7 lettera h) D.L. 18/2020; assegnerà alle parti termine (data e ora) per il deposito telematico di un sintetico "preverbale", nel quale i difensori potranno in ipotesi svolgere considerazioni in ordine al quesito già formulato, procedere alla nomina dei CTP e comunque formulare le proprie richieste ed il giudice, con successivo provvedimento, disporrà procedersi con le operazioni peritali, fissando, se del caso, la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio; avvertirà il ctu che, sia nella fissazione della data di inizio delle operazioni peritali sia nel corso delle successive operazioni dovrà tenere in primaria considerazione, quanto a tempi e modalità di svolgimento, la peculiare situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 a fondamento dello stesso DL 18/2020, nel necessario rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria, richiedendo le eventuali proroghe necessarie e sottoponendo al giudice le eventuali questioni insorte anche sotto tale profilo ex art. 92 disp. att. c.p.c.; autorizzerà lo svolgimento delle sessioni peritali con i CTP e/o difensori delle parti anche mediante collegamenti da remoto; disporrà che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno sette giorni prima della data indicata per il deposito da parte dei difensori delle note scritte.
7. Le modalità di trattazione di cui ai punti 1-2-3-4 -5 saranno adottate anche per le udienze collegiali del mercoledì nelle quali saranno trattati i soli reclami.
8. In applicazione del disposto di cui all'art. 83 comma 7 lett. g) del D.L. 18/2020, le prime udienze di comparizione e trattazione (ad eccezione di quelle provenienti dalla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., già definitivamente spirati) saranno rinviate a data successiva al 30.06.2020 in considerazione del fatto che, essendo stati sospesi per lungo tempo i termini processuali dei procedimenti, il rinvio consentirà di garantire il rispetto di detti termini e, soprattutto, in ragione del fatto che, per la peculiarità del contenzioso delle due sezioni, gravate - come già detto - da numerosi procedimenti cautelari richiedenti sollecita trattazione nel periodo pre-feriale, appare indispensabile, anche in ragione delle prevedibili ridotte presenze del personale delle cancellerie, assicurare la trattazione, in via prioritaria, dei procedimenti contrassegnati da urgenza. Per i procedimenti in cui siano proposte istanze inerenti la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti o di sospensione di delibere assembleari o di sentenze di primo grado dei GOP si provvederà con le modalità della trattazione scritta di cui al punto 1).

La Presidente
dott.ssa Maria Teresa Mondo



Il Presidente
dott.ssa Roberta Di Clemente



Al Presidente del Tribunale di Napoli dott. Elisabetta Garzo

S-14

OGGETTO: protocollo per i procedimenti di contenzioso ordinario, di esecuzione immobiliare, di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, di esecuzione degli obblighi di fare e di esecuzione per consegna e rilascio incardinati presso la V e la XIV sezione civile Tribunale Napoli fino al 30 giugno 2020

I Presidenti di sezione dott.ri Giulio Cataldi e Maria Balletti

-Letti i decreti legge nn. 18 e 23/2020;

-letta la nota prot. N. 1975/2020 del 3.04.2020 del Presidente del Tribunale di Napoli;
-viste le linee guida emanate dal CSM in data 27-03-2020 e le proposte di protocollo a tali linee guida allegate (P5102/2020);

-sentiti i magistrati in servizio presso la V e la XIV sezione civile in apposite riunioni convocate via "Teams" in data 8 aprile 2020;

-sentiti i delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ai quali la bozza della presente proposta è stata comunicata in data 15 aprile 2020 e tenuto conto delle loro osservazioni;

tenuto conto delle loro osservazioni formulate nel corso di due incontri in videoconferenza, l'ultimo dei quali in data 17 aprile 2020;

-ritenuto di privilegiare, quale modalità per la trattazione delle udienze civili, da tenere nella cd. seconda fase (il cui termine ultimo è previsto per il 30-06-2020), quella della cd. trattazione scritta e non quella tramite cd. collegamento da remoto;

-che infatti, la modalità da remoto presenta ancora qualche difficoltà operativa che non consente la trattazione di molti procedimenti e comunque comporta oneri eccessivi per le Cancellerie;

-ritenuta la necessità, fino al 30 giugno 2020, che la costituzione di tutte le parti nel processo debba avvenire solo in via telematica;

PROPONGONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO

PROCEDIMENTI DI CONTENZIOSO ORDINARIO

→ *UDIENZE DA TRATTARE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE EX ART. 83 LETT. H DEL D.L. 18/2020*

1) udienze di precisazione delle conclusioni (in numero da individuarsi): saranno così trattate:

*il giudice con provvedimento, con cui disporrà la trattazione scritta, assegnerà termini fino a 5 gg. prima dell'udienza già fissata per il deposito delle conclusioni;

* la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

*alla data dell'udienza il giudice emetterà provvedimento, con cui assegnerà la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc, ovvero assumerà altro provvedimento, ritenuto opportuno.

2) solo ove la parte attrice segnali con separata istanza la necessità di provvedere sulle istanze di sospensione, saranno trattate le prime udienze dei procedimenti di opposizione ex artt. 615 c.p.c. , comma 1 (opposizione a precetto) e dei giudizi di appello nel seguente modo:

§ l'istante dovrà depositare telematicamente la prova della notificazione alla controparte dell'atto introduttivo (ed eventualmente del decreto di fissazione dell'udienza laddove sia una udienza diversa da quella di cui all'atto di citazione);

§ il giudice emetterà un provvedimento, con cui disporrà la trattazione scritta e assegnerà alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte;

§ la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

§ a partire dal quinto giorno successivo alla data dell'udienza (onde consentire la eventuale costituzione telematica dell'opposto nel giorno della udienza e alla cancelleria di poter scaricare l'eventuale costituzione) il giudice emetterà il provvedimento sull'istanza e sul prosieguo della trattazione;

§ il giudice valuterà se sulla base delle argomentazioni dell'opposto sia necessario concedere all'opponente ulteriore termine per repliche eventuali;

§ quanto alla successiva trattazione, il giudice, dopo avere provveduto sulla sospensione, concederà su richiesta di parte i termini ex art. 183 c.p.c. e provvederà a riservarsi sulla successiva eventuale ammissione dei mezzi istruttori senza fissare una ulteriore udienza;

3) udienze ex art. 183 6° comma, per le quali siano scaduti (o vengano a scadere) i termini: saranno così trattate:

* il giudice con provvedimento, con cui disporrà la trattazione scritta, assegnerà termini fino a 5 gg. prima dell'udienza già fissata per il deposito di note che non potranno ampliare quanto già dedotto;

* la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

* a partire dal quinto giorno successivo alla data dell'udienza il giudice emetterà il provvedimento sulle richieste istruttorie.

4) reclami collegiali ex art. 669 terdecies c.p.c.: saranno così trattati:

§ l'istante dovrà depositare telematicamente la prova della notificazione alla controparte del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza;

§ il presidente emetterà un provvedimento, con cui disporrà la trattazione scritta e assegnerà alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte;

§ la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

§ a partire dal quinto giorno successivo alla data dell'udienza il Collegio emetterà il provvedimento all'esito della camera di consiglio.

→ *UDIENZE DA RINVIARE D'UFFICIO A DATA SUCCESSIVA AL 30.06.2020*

1) udienze di prima comparizione (ove non è stata rappresentata la urgenza di cui al punto che precede);

2) udienze fissate ex art. 193 c.p.c. (giuramento del c.t.u.) o fissate per interrogatorio formale, prova testimoniale, ispezione giudiziale, interrogatorio libero delle parti;

3) udienze fissate ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c..

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

→ *UDIENZE DA TRATTARE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE EX ART. 83 LETT. H DEL D.L. 18/2020*

1) udienze già fissate o da fissarsi ai sensi dell'art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento), in particolare:

§ il giudice col provvedimento, con cui fissa l'udienza (ove non sia stata già fissata), disporrà la trattazione scritta, assegnerà termini alle parti e agli ausiliari (laddove già nominati) fino a 5 gg prima dell'udienza per il deposito di memorie: i creditori dovranno depositare le proprie note di precisazione dei crediti all'attualità e gli ausiliari depositeranno le proprie istanze di liquidazione;

§ la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e agli ausiliari e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

§ il G.E. provvederà a partire dal quinto giorno successivo alla data della udienza fissata;

§ il debitore ha facoltà di effettuare il pagamento delle rate a partire dal mese di settembre 2020

§ le udienze di "controllo" semestrali già fissate potranno essere trattate, solo laddove vi sia apposta istanza scritta del creditore, il quale dovrà depositare il documento bancario attestante l'avvenuto pagamento delle rate: in tal caso il G.E. fisserà l'udienza, assegnando alle parti un termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte; il G.E. provvederà fuori udienza all'assegnazione delle somme e a fissare ulteriore udienza di verifica.

§ le udienze di controllo che non possano essere trattate andranno differite a data successiva al 30.6.2020.

2) udienze già fissate o da fissare ai sensi dell'art. 596 c.p.c. (approvazione del piano di riparto):

§ il giudice col provvedimento, con cui fissa l'udienza (ove non sia stata già fissata), disporrà la trattazione scritta, assegnerà termine alle parti fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte;

§ la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e agli ausiliari e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;

§ il G.E. provvederà a partire dal quinto giorno successivo alla data della udienza.

→ *UDIENZE DA RINVIARE D’UFFICIO A DATA SUCCESSIVA AL 30.06.2020:*

1) udienze ex art. 569 c.p.c. ;

2) le opposizioni endoesecutive, tenuto conto dell’attuale situazione, che non prevede progressione di fase, saranno rinviate alla data di udienza 569 cpc o altra già fissata nella relativa procedura esecutiva, salvo il prudente apprezzamento del G.E.

3) le udienze ex art. 631 c.p.c..

Procedimenti di esecuzione per obbligo di fare

Saranno rinviate a data successiva al 30.06.2020, anche se fissate per opposizione.

Opposizioni a rilascio:

Saranno rinviate considerato che sono sospese fino al 30.06.2020 le relative esecuzioni (art. 103, comma 6, d.l.).

Incidenti di esecuzione

Le udienze eventualmente fissate saranno rinviate.

Procedimenti di esecuzione mobiliare presso terzi

→ *UDIENZE DA TRATTARE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE EX ART. 83 LETT. H DEL D.L. 18/2020*

1) udienza ex art. 543 c.p.c.

§ il giudice con provvedimento, con cui disporrà la trattazione scritta, assegnerà alle parti termini fino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte;

§ la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;

§ il creditore procedente avrà cura di allegare alle note la dichiarazione di quantità, la precisazione del credito, nonché ogni altro documento utile e rilevante, ed in particolare avrà cura di chiarire il regime fiscale applicabile ai creditori;

§ il G.E. provvederà fuori udienza, decorsi cinque giorni dalla data di udienza;

§ nel caso in cui il debitore dovesse costituirsi nel giorno fissato per l’udienza e formulare contestazioni il giudice emetterà provvedimento di rinvio;

§ per quanto concerne il titolo esecutivo, in via del tutto eccezionale, in questa fase di emergenza sanitaria, ne sarà consentito il deposito solo telematico con l’attestazione di conformità, salva la facoltà del G.E. di disporre il deposito dell’originale, qualora ne ritenesse necessario l’esame; in tale ipotesi il G.E. disporrà il differimento dell’udienza;

§ il G.E., nei casi di completa soddisfazione del credito, potrà disporre che il creditore, per poter ottenere la copia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, dovrà depositare in cancelleria invece il titolo esecutivo in originale;

2) opposizioni endoesecutive:

§ il G.E. fisserà udienza per la trattazione del tema cautelare in concomitanza con quella prevista per l'assegnazione (di modo che si possa provvedere su quest'ultima solo subordinatamente alla reiezione dell'istanza cautelare);

§ assegnerà all'opposto un termine fino a cinque giorni prima dell'udienza cartolare per il deposito di note a difesa; valuterà, secondo il suo prudente apprezzamento avuto riguardo al tipo di contestazioni in discussione, se riservarsi con termini onde consentire all'opponente ulteriori difese (rispetto a quelle svolte dall'opposto)

§ il G.E. provvederà fuori udienza, decorsi cinque giorni dalla data di udienza.

→ *UDIENZE DA RINVIARE D'UFFICIO A DATA SUCCESSIVA AL 30.06.2020:*

1) le udienze ex art. 631 c.p.c.

2) le udienze ex art. 548 c.p.c., in cui non sia pervenuta la dichiarazione di quantità.

Procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore

→ *UDIENZE DA TRATTARE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE EX ART. 83 LETT. H DEL D.L. 18/2020*

1) udienze ex art. 530 c.p.c. nei procedimenti mobiliari in cui il debitore, per evitare il pignoramento, abbia depositato nelle mani dell'ufficiale giudiziario un importo di denaro pari all'importo del credito e alle spese, aumentato di 2/10 ai sensi dell'art. 494, 3° comma c.p.c.: saranno così trattate:

§ il giudice con provvedimento, con cui disporrà la trattazione scritta, assegnerà alle parti termini fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte;

§ la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

§ il creditore procedente avrà cura di allegare alle note la precisazione del credito, nonché ogni altro documento utile e rilevante ed in particolare avrà cura di precisare il regime fiscale applicabile;

§ il G.E. provvederà fuori udienza, decorsi cinque giorni dalla data di udienza;

§ nel caso in cui il debitore dovesse costituirsi nel giorno fissato per l'udienza e formulare contestazioni il giudice emetterà provvedimento di rinvio;

§ per quanto concerne il titolo esecutivo, in via del tutto eccezionale, in questa fase di emergenza sanitaria, ne sarà consentito il deposito solo telematico con l'attestazione di conformità, salva la facoltà del G.E. di disporre il deposito dell'originale, qualora ne ritenesse necessario l'esame; in tale ipotesi il G.E. disporrà il differimento dell'udienza;

§ il G.E., nei casi di completa soddisfazione del credito, potrà disporre che il creditore, per poter ottenere la copia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, dovrà depositare in cancelleria invece il titolo esecutivo in originale;

2) udienze già fissate o da fissare ai sensi dell'art. 542, 2° comma c.p.c. (approvazione del piano di riparto), che saranno così trattate:

§ il giudice col provvedimento, con cui fissa l'udienza (ove non sia stata già fissata), disporrà la trattazione scritta, assegnerà termine alle parti fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte;

§ la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento de quo ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

§ il G.E. provvederà a partire dal quinto giorno successivo alla data della udienza.

3) opposizioni endoesecutive: saranno trattate solo quelle in cui il debitore si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 494, 3° comma c.p.c. secondo le seguenti modalità:

§ il G.E. fisserà udienza per la trattazione del tema cautelare in concomitanza con quella prevista per l'assegnazione e provvederà sull'assegnazione solo subordinatamente alla reiezione dell'istanza cautelare;

§ assegnerà all'opposto un termine fino a cinque giorni prima dell'udienza cartolare per il deposito di note a difesa; valuterà, secondo il suo prudente apprezzamento avuto riguardo al tipo di contestazioni in discussione, se riservarsi con termini onde consentire all'opponente ulteriori difese (rispetto a quelle svolte dall'opposto)

§ il G.E. provvederà fuori udienza, decorsi cinque giorni dalla data di udienza.

→ *UDIENZE DA RINVIARE D'UFFICIO A DATA SUCCESSIVA AL 30.06.2020:*

1) udienze ex art. 530 c.p.c. negli altri procedimenti mobiliari, in cui è necessario disporre la vendita;

2) le opposizioni endoesecutive proposte nei procedimenti di cui al punto che precede, salvo il prudente apprezzamento del G.E.

3) le udienze ex art. 631 c.p.c.

CONSIDERAZIONI FINALI


A) Per quanto concerne i procedimenti di cognizione ordinaria e di esecuzione immobiliare si evidenzia che il numero di procedimenti trattabile in concreto attraverso la modalità scritta dipende, in larga misura, dalla capacità della Cancelleria di accettare i depositi delle parti e sottoporli tempestivamente al magistrato; tenuto conto della limitata presenza del personale di Cancelleria in Tribunale e dell'impossibilità (allo stato) di effettuare le predette lavorazioni da remoto, si suggerisce la individuazione di un tetto complessivo di procedimenti per l'udienza dei magistrati non superiore a 6. A seconda delle indicazioni del Presidente circa la individuazione del numero di procedimenti trattabili per ogni udienza (tenuto conto dell'operatività limitata delle Cancellerie), i magistrati provvederanno a riorganizzare il proprio ruolo relativo alla materia in questione, dando semmai priorità ai procedimenti più remoti.


B) è fatta salva la possibilità per i giudici, ove particolari esigenze di garanzia del contraddittorio lo suggeriscano, di sostituire alla trattazione cartolare quella da remoto

mediante piattaforma Teams a condizione che ne sia assicurata la piena funzionalità e sia garantita la partecipazione effettiva delle parti.

In tal caso, i difensori delle parti saranno invitati ad indicare, nei propri atti, un recapito telefonico ed un indirizzo mail, attraverso i quali possano essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Allo stesso modo, i difensori delle parti che reputino opportuna tale tipo di trattazione possono farne istanza motivata, il cui accoglimento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, depositando, negli atti scritti, il proprio recapito telefonico ed un indirizzo mail, attraverso i quali possano essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Maria Balletti


Giulio Cataldi


TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Al Sig. Presidente del Tribunale

S E D E

Oggetto: protocollo udienze civili emergenza sanitaria

Il Presidente

PREMESSA

La settima sezione civile opera nella materia concorsuale (fallimenti e procedure di soluzione negoziali della crisi di impresa) e ciò delinea una tipologia di affari assolutamente peculiare e strutturalmente differente da quella che connota le restanti sezioni civili del Tribunale. Inoltre il settore risulta interamente informatizzato ed anche il contenzioso civile (caratterizzato per lo più da controversie di derivazione fallimentare ed da una modesta aliquota di cause concernenti rapporti societari di tipo personale) viene sistematicamente trattato da almeno un biennio esclusivamente in via telematica (onde assolutamente residuali si appalesano le ipotesi di verbali vergati a mano ovvero di scritti defensionali non reperibili in via telematica). Ciò, in linea di principio, consentirebbe una gestione da remoto pressochè integrale dell'intero contenzioso ed, in via generale, di tutti gli affari che costituiscono il carico della sezione. Tuttavia proprio la peculiarità della materia, almeno nella strategia di gestione che ha connotato la conduzione dell'ufficio in tale ultima fase, è imperniata sulla oralità dei rapporti (con i curatori, i commissari, i consulenti, gli stimatori, i difensori, ed in generale tutti gli ausiliari dell'ufficio) e collegialità delle decisioni (collegialità effettiva caratterizzata dalla trattazione in udienza, con la presenza delle parti oltre che dei relativi difensori) e decisione contestuale (spesso concordata con le stesse parti, anche alla luce delle prospettive di soddisfazione degli interessi sottesi alla gestione delle procedure su cui si innesta la più gran parte del contenzioso fallimentare). Siffatta strategia di gestione (adottata in misura condivisa e coesa anche negli affari monocratici) non ha mancato di produrre i propri benefici effetti garantendo nell'arco di circa un biennio il sostanziale azzeramento dell'arretrato, il ridimensionamento delle pendenze e la diminuzione delle sopravvenienze con contestuale liberazione di risorse da destinare alla gestione delle procedure fallimentare (sulle quali spesso incidono vicende esterne al diretto controllo della sezione ed in particolare cause revocatorie pendenti dinanzi ad altri giudici ovvero operazioni di vendita correlata alla capacità di ricezione del mercato) al fine di limitarne la durata e la quantità, anche in vista della imminente entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che potrebbe determinare rilevanti carichi aggiuntivi da gestire con tempestività e rapidità essendo sulla idoneità della risposta giudiziaria incentrata la "scommessa normativa" sulla funzionalità delle misure di allerta e di emersione anticipata della crisi. Su tali temi e sulle strategie di gestione dell'ufficio adottate dallo scrivente si rinvia al contenuto delle relazioni di stato depositate con cadenza semestrale e con le relazioni funzionali alla formazione dei programmi di gestione. In tali documenti si è infatti evidenziato come gli obiettivi di rendimento raggiunti ed in precedenza descritti (riduzione dell'arretrato e contenimento

delle sopravvenienze) risulta assicurato attraverso l'impegno del singolo magistrato nell'esame dei crediti in sede di verifica (anticipando in quella fase una serie di approfondimenti istruttori che viceversa risulterebbero destinati a slittare nella successiva fase dell'opposizione allo stato passivo, con innesto di ulteriori procedimenti) e nella successiva gestione collegiale dei giudizi oppositivi alla presenza delle parti e dei curatori (che consente di limitare al minimo le cd. riserve di pronuncia). L'ambito della presente relazione e gli scopi ad essa funzionali non consentono un ulteriore approfondimento delle descritte tematiche alle quali si è tuttavia reso necessario far riferimento onde meglio declinare i criteri di gestione ipotizzati per la cd. seconda fase e le iniziative adottate durante la presente fase di sospensione, tutta incentrata a salvaguardare, nei limiti consentiti dalle esigenze di distanziamento sociale e di contenimento della crisi epidemiologica, quelle strategie in precedente descritte, rivelatesi vincenti, destinate a connotare anche per il futuro il funzionamento dell'ufficio e la gestione dei carichi di lavoro da parte dei magistrati.

GESTIONE DEI FALLIMENTI

La gestione dei fallimenti avviene come detto interamente in via telematica. Le istanze vengono tutte depositate e lavorate telematicamente ma spesso vengono accompagnate da colloqui orali esplicativi e funzionali alla definizione in concreto delle condotte gestorie. A tal fine si è previsto, già durante il perdurare di tale fase di sospensione, che il giudice delegato, nei giorni di udienza di calendario e nei limiti di una ben definita fascia oraria, sia a disposizione dei curatori fallimentari per il cd. ricevimento da remoto attraverso gli ausili informatici messi a disposizione dai servizi sistemistici ovvero nella disponibilità delle parti (MS TEAMS, SKYPE FOR BUSINESS, WHAT'UP, MESSANGER, ECC.). Siffatta modalità di comunicazione può essere utilmente proseguita durante la cd. seconda fase, tenuto anche conto della sperimentazione già avviata allo stato.

UDIENZE DI GESTIONE

Analoga strategia, con gli opportuni accorgimenti da valutarsi caso per caso, può essere adottata per le udienze che si innestano in fase di gestione (approvazione dei conti di gestione, udienze di verifica dello stato passivo, ecc.). Tali udienze, ancorché astrattamente aperte a tutti gli interessati (a cui il curatore comunica a mezzo pec, per espressa previsione normativa, il conto della gestione ed il progetto di stato passivo), risulta nei fatti normalmente disertata dai creditori (che al più depositano osservazioni scritte, sulle quali il giudice cerca di sollecitare, per quanto possibile, una trattazione orale) onde ben possono essere gestite in video conferenza risolvendosi il più delle volte in un colloquio diretto tra giudice delegato e curatore al quale può essere garantita la astratta partecipazione di ogni altro potenziale interessato attraverso la comunicazione, da parte del curatore medesimo, del link di collegamento senza alcun ulteriore aggravio per le cancellerie (potendosi rivelare, siffatta possibilità di collegamento a distanza, addirittura funzionale ad una migliore gestione dell'udienza attraverso un più ampio coinvolgimento delle parti). Ovviamente sarà rimesso al singolo magistrato l'adozione di specifiche iniziative per il concreto regolamento dell'udienza, attraverso la fissazione di orari predeterminati e la individuazione di criteri di trattazione per categorie omogenee (lavoratori, fornitori, erario, ecc.) anche in considerazione del numero di posizioni da esaminare, della vetustà della procedura, ecc..

UDIENZE PREFALLIMENTARI

Le udienze prefallimentari sono per definizione urgenti rientrando ex lege nel contenzioso destinato alla trattazione durante il periodo feriale. Tuttavia la peculiarità della presente congiuntura rende opportuna, in

linea d'altronde con le ordinarie coordinate di sistema (che confinano l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ad extrema ratio), una limitazione delle nuove dichiarazioni di fallimento che danno vita ad una serie di adempimenti successivi (apposizione di sigilli, redazione degli inventari, indagini patrimoniali, interrogatorio del fallito, ecc.) poco compatibili con le esigenze di distanziamento sociale imposte dalla fase emergenziale. Il periodo auspicabilmente breve della presente ipotesi di lavoro (allo stato 15 aprile-30 giugno) consente tuttavia di contemperare le opposte esigenze, posto che gli affari sono stati tutti calendarizzati ed i magistrati potranno assicurare la trattazione da remoto (il carico, spalmato su un paio di sessioni di lavoro settimanali risulta assolutamente compatibile risolvendosi in due o tre procedure alla volta) al fine di assicurare un'adeguata scrematura attraverso alcune preliminari acquisizioni documentali (bilanci, visura protesti, carichi fiscali, ecc.) funzionali alle cd. decisioni in rito (improcedibilità, desistenze, mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità, ecc.) provvedendo viceversa alla calendarizzazione (in tal modo destinata a ricadere in periodo post feriale) di quelle procedure per le quali si rende necessario la integrazione del contraddittorio col fallito per consentirgli la partecipazione a distanza (che allo stato potrebbe esser garantita solo nel caso in cui sia già formalmente costituito). Al fine di garantire nella sua massima estensione possibile il concreto esercizio del diritto di difesa da parte del fallendo nella presente fase di emergenza, si potrà fissare udienza di discussione dinanzi al Collegio (sempre da remoto) ove vi sia formale costituzione da parte di entrambi i contendenti, conformemente fra l'altro alla prassi operante in sezione per i fallimenti più delicati e/o controversi. Ovviamente siffatta metodologia di azione riguarderà solo le procedure già pendenti alla data del 9 marzo 2020 laddove, come prescritto nella bozza di decreto predisposta per la cd. seconda fase, fosse confermata una specifica ragione di improcedibilità per i ricorsi depositati dopo il 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020.

PROCEDURE DI VENDITA

Per le procedure di vendita si è concordato un generale differimento attraverso la revoca delle operazioni di pubblicità, stante la scarsa mobilità sul territorio ed il momento di evidente alterazione del regolare funzionamento del mercato. Solo per quelle procedure per le quali risultava già effettuata la pubblicità e per le quali sono pervenute offerte di acquisto si è ritenuto di dar corso formalmente all'apertura delle buste in apposite udienze da remoto al fine di consentire le opportune decisioni ivi compreso la opportunità per il giudice di sospendere l'aggiudicazione ogni qual volta il prezzo offerto si riveli inferiore al prezzo giusto ex art. 108 l.f.. Tale udienza, per l'apertura delle buste, risulta già sperimentata durante la fase di sospensione dallo scrivente presidente (che ha dovuto dar corso alla vendita di una farmaci, avente un ingente carico di medicinali destinati a scadenza) e risulta compatibile con le previsioni normative potendosi collegare lo stesso cancelliere da remoto (attraverso una postazione collocata nell'aula presidenziale) consentendo a tutti gli interessati di "partecipare" in collegamento video ed audio alle operazioni.

PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO, DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, DI TRANSAZIONE FISCALE ED, IN GENERALE, DI SOLUZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI D'IMPRESA

Trattasi delle procedure più rilevanti in considerazione della natura degli interessi in gioco (salvaguardia delle realtà imprenditoriali e dei livelli occupazionali, interessi erariali, valori economici, ecc.). La relativa gestione può esser comunque assicurata risolvendo in molti casi in provvedimenti telematici che possono esser garantiti attraverso il più ampio ricorso alla cd. trattazione scritta. Per i casi in cui dovesse rendersi necessaria attività di udienza e laddove la celebrazione non possa esser differita senza pregiudizio degli interessi in gioco,

è tuttavia possibile la gestione da remoto attraverso gli strumenti di audio conferenza e contestuale redazione del verbale telematico. Anche tale tipologia di udienze è già stata sperimentata durante il cd. periodo di sospensione per alcune procedure urgenti perché relative a società operative durante il periodo di emergenza sanitaria (società del gruppo ALMA operanti nell'intermediazione di mano d'opera) con il rituale coinvolgimento di numerosi interessati e con corretto dispiegarsi del formale contraddittorio. Fra l'altro, ove risultasse confermata la possibilità di un ulteriore termine aggiuntivo legata al periodo emergenziale (cfr. bozza di decreto legge già citata), si renderà necessaria l'adozione del formale provvedimento funzionale alla salvaguardia delle realtà imprenditoriali.

CONTENZIOSO COLLEGIALE

Per ciò che concerne il contenzioso collegiale ordinario (opposizioni allo stato passivo) va viceversa predisposta la ricandelarizzazione in epoca post feriale, la contemporanea presenza del curatore e dei creditori, in apposita udienza di discussione dinanzi al collegio (improntata a criteri di oralità e di collegialità effettiva) non appalesandosi compatibile con le esigenze dello smart working (gestione da remoto, trattazione scritta, ecc.), non ritenendosi utile deflettere (per i motivi esposti in premessa) da tale modalità di ordinaria gestione, foriera anche di rilevanti benefici deflattivi sul prosieguo del contenzioso (ricorso per cassazione) e sui relativi costi.

Vanno invece trattati i reclami sia cautelari che endofallimentari, attesa l'evidente ragione di urgenza che connota tali procedure (per la verità non particolarmente numerose)- Per esse potrà darsi corso alla cd. trattazione scritta ovvero la comparizione a distanza in videoconferenza, secondo le esigenze del caso concreto.

UDIENZE MONOCRATICHE CONTENZIOSE

Trattasi di un numero di controversie relativamente esiguo, avendo la sezione garantito nel corso di circa un biennio il pressochè integrale recupero dell'arretrato. Ciò consente, in linea con quanto previsto per le ordinarie sezioni di ordinario contenzioso, di differire le cd. prime udienze e di assicurare la trattazione delle sole controversie già mature per la decisione ovvero fissate per la precisazione delle conclusioni, facendo ricorso alla cd. trattazione scritta (con doppio termine, sia per note conclusionali sia per scritti difensivi, conformemente alle prassi definite con le altre sezioni del tribunale), salve le particolarità del caso concreto. Ovviamente saranno trattate e se del caso formalmente evase le eventuali istanze cautelari sollecitate in corso di causa ovvero introdotte ex professo (ivi compresi eventuali ricorsi ex art. 700 cpc). Resta ferma la possibilità, in ipotesi di accordo delle parti, di dar corso ad una anticipata trattazione ove imposto dalle circostanze del caso concreto.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le procedure di cd. insolvenza civile non sono per definizione particolarmente urgenti tenuto conto che l'indebitamento è normalmente molto risalente. L'urgenza è spesso correlata dalla sussistenza di procedure di vendita in corso e quindi risente allo stato implicitamente dallo stallo delle procedure di vendita forzose. Inoltre la annunciata moratoria sui mutui e sulle scadenze fiscali dovrebbe ulteriormente alleggerire la

pressione sui consumatori onde si appalesa possibile una successiva ricandelarizzazione, salve ovviamente esigenze del caso concreto.

CONSIDERAZIONI COMUNI

Le descritte linee guida (oggetto di preventivo confronto con i magistrati addetti all'ufficio, previe apposite riunioni ex art. 47 quater ord. giud., con i rappresentanti dell'avvocatura, attraverso incontri in videoconferenza, e con il personale amministrativo, previo colloquio telefonico con il direttore amministrativo) devono intendersi completate dalla predisposizione di specifici accorgimenti volti a garantire il rispetto del contraddittorio effettivo ed il contenimento dei carichi di lavoro gravanti sulle cancellerie (essendosi la più gran parte degli adempimenti di comunicazione rimessi al curatore fallimentare ed ai commissari giudiziari) nonché il contenimento al minimo dei disagi sull'utenza.

A tal fine è stata predisposta una postazione telematica nell'aula di udienza ove il direttore di cancelleria, in caso di necessità, potrà assicurare un diretto collegamento con la cd. stanza virtuale, a beneficio di qualsiasi interessato che avesse avuto medio tempore accesso presso l'aula di udienza per l'esercizio dei propri diritti difensivi. Tale postazione è stata già utilizzata in occasione della procedura di vendita della farmacia in precedenza citata (avendo il curatore dato corso, in collegamento audio e video con le parti ed il magistrato, all'apertura delle buste) nonché delle procedure prefallimentari già trattate (perché correlate ad imprese cancellate) ed ha consentito di confermare che nessun altro interessato era presente in udienza. Il modesto aggravio per la cancelleria (la postazione rimarrebbe attivabile a richiesta, sotto il controllo del magistrato e per il solo caso in cui risultasse impossibile la utilizzazione dei rimedi di gestione a distanza) ne consente la previsione in funzione di "clausola di salvaguardia" a garanzia dell'integrità del contraddittorio (per i soli casi in cui la partecipazione sia consentita senza il difensore e l'interessato si trovi nell'impossibilità di attivare i dispositivi di partecipazione "a distanza").

In secondo luogo in tutti i procedimenti in cui è previsto il differimento o la ricandelarizzazione viene fatto salvo il diritto alle parti di segnalare specifiche ragioni di urgenza che ne giustifichino la più rapida trattazione, la cui valutazione è rimessa al singolo magistrato assegnatario (che ne riferirà preventivamente allo scrivente presidente).

Infine viene fatta salva la possibilità per il Presidente della Sezione (ovvero per il singolo magistrato previa autorizzazione dello scrivente) di disporre, in casi straordinari di necessità, la celebrazione di udienze in tribunale, per indifferibili ragioni di urgenza e previa attivazione degli opportuni presidi per il distanziamento sociale e la protezione individuale (resi possibili dal presente programma di lavoro interamente articolato in modalità smart e senza accesso nei locali di udienza).

In ogni caso, per le udienze in video-conferenza, verrà data comunicazione dalle cancellerie a mezzo pec dell'ora e del giorno di trattazione (in fase antimeridiana), almeno cinque giorni prima dell'udienza, con invito al difensore di comunicare indirizzo e-mail e recapito telefonico per favorire il collegamento a distanza, così come concordato con i difensori nel corso del relativo confronto

Si allegano verbali delle riunioni con i giudici e con l'avvocatura nonché copia delle pregresse direttive disposte nella fase di sospensione.

Napoli 6 aprile 2020

Il Presidente
Gian Piero Scoppa

Al Presidente del Tribunale di Napoli dott.ssa Elisabetta Garzo

OGGETTO: protocollo su modalità celebrazioni udienze civili presso II sezione civile Tribunale Napoli fino al 30 giugno 2020

Il Presidente della VIII sezione civile dott. Francesco Pastore;

letto il decreto n. 1975/2020 del 3-04-2020 del Presidente del Tribunale di Napoli;

viste le linee guida emanate dal CSM in data 27-03-2020 e le proposte di protocollo a tali linee guida allegate (P5102/2020);

vista la proposta del COA;

sentiti i magistrati in servizio presso la VIII sezione civile in apposita riunione convocata via “Teams” e confrontatosi con gli altri presidenti delle sezioni civili del Tribunale di Napoli;

sentiti i delegati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli indicati dal Presidente del COA come referenti per interloquire con la VIII sezione civile;

osserva sinteticamente quanto segue.

Tra le modalità suggerite nelle menzionate linee guida del CSM per la trattazione delle udienze civili da tenere nella cd. seconda fase (il cui termine ultimo è previsto per il 30-06-2020) **va privilegiata la cd. trattazione scritta** e non quella tramite cd. collegamento da remoto.

In ogni caso, **anche la modalità con cd. trattazione scritta non può essere adottata per la generalità dei procedimenti**: sia perché presuppone la piena operatività del personale di cancelleria, allo stato impossibile da assicurare, stante il protrarsi delle restrizioni imposte per evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati delle persone; sia perché tale modalità di trattazione aggrava il lavoro delle cancellerie, prevedendo adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli normalmente previsti.

Pertanto **va salvaguardata la facoltà del giudice di** avvalersi della previsione di cui al comma 7, lett. g, del citato art. 83 (**rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020**), tenuto conto comunque di specifiche esigenze di priorità di trattazione segnalate tempestivamente dagli Avvocati.

Con specifico riferimento alla trattazione degli **affari di competenza della VIII sezione**, evidenzio che i **procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.** non hanno natura cautelare.

Per questa ragione, specie per quelli **in materia di colpa medica, sarà privilegiato il rinvio al mese di settembre** (e seguenti), per l'opportunità di non distogliere (in questo momento di emergenza sanitaria del Paese) dalla propria attività professionale i medici che a vario titolo sarebbero coinvolti nelle operazioni peritali, oltre che per le difficoltà pratiche a procedere nelle stesse.

Analogamente deve dirsi, in generale, per i **conferimenti di CTU** (in corso di causa ordinaria) **in materia di responsabilità sanitaria**.

Per ciò che riguarda, invece, le cause che vengono per **l'ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183/6 c.p.c.**, e nelle quali si profila la possibile **nomina di CTU**, sarà di regola adottato un **rinvio a dopo il 30 giugno**, stante l'opportunità di tenere tempi ravvicinati tra l'emanazione dell'ordinanza di formulazione dei quesiti e l'udienza di conferimento dell'incarico al CTU.

Salve le specificità innanzi segnalate, condivido le considerazioni formulate dal Presidente dott. Giovanni Tedesco, nella sua proposta di bozza di protocollo, nonché le linee generali emerse nella riunione tenutasi via Teams tra i Presidenti di sezione.

Napoli, 24 aprile 2020.

Francesco Pastore

Udienze sezione locazioni dall'11-maggio al 30-giugno-2020

Proposta di protocollo COA Napoli

IL Coa di Napoli auspica che dopo il periodo di sospensione e sino al 30.6.2020, si raggiunga un protocollo di intesa condiviso, che contenga regole certe sulle cause da trattare e sulle modalità di trattazione e considerata la necessità di contemperare le esigenze della avvocatura con quelle della sezione semispecializzata tenuto anche conto dei profili peculiari della materia trattata anche allo scopo di evitare la paralisi delle attività

propone

- 1) La trattazione preferenziale in modalità scritta secondo la previsione dell'art.83 lettera h) del dl 18/2020 delle cause già fissate per le rispettive udienze sezionali **in prosieguo**, ove vi siano i difensori costituiti e quindi sicuramente per le varie udienze successive alla prima che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori – ad esempio, testimoni, parte interroganda, parte per gli adempimenti ex art. 420 c.p.c. - che sono escluse dalla comparizione figurata e dalla trattazione scritta. La data di udienza sarà quella giudizialmente già stabilita per il rinvio e verrà confermata e comunicata agli Avvocati a mezzo PCT su impulso del giudice con decreto antecedente la data di udienza. In via preferenziale va raccomandato lo scambio preventivo tra i difensori di note in via telematica, secondo il noto sistema delle note di diritto pratico, in cui dare già conto dello sviluppo alternato delle rispettive difese, limitando per quanto possibile le deduzioni a quelle strettamente necessarie per la tipologia di udienza da trattare. Sarebbe infatti preferibile che le parti processuali, provvedano al deposito di note congiunte nel termine assegnato dal Giudice.
- 2) Le note scritte per la comparizione figurata sono esclusivamente relative all'attività d'udienza per cui, laddove possibile e compatibilmente con le esigenze difensive, devono essere sintetiche e contestualizzate in ragione dell'udienza trattata. Non si tratta di altre note, rispetto a quelle già indicate nel codice di rito, ma di un surrogato delle note di udienza ovvero di una sintesi delle richieste che le parti formulano nel verbale di udienza.
- 4) Il giudice può:
 - 4a) redigere il verbale, in cui prende atto della comparizione mediante il deposito delle note scritte pervenute ai fini di udienza e riservarsi o disporre per il prosieguo su quanto richiesto;
 - 4b) non redigere il verbale ed emettere il giorno dell'udienza il proprio provvedimento in cui, preliminarmente, dà atto delle note scritte pervenute ai fini di udienza;

4c) non redigere il verbale ed emettere fuori udienza il proprio provvedimento sempre dando atto, preliminarmente, della comparizione delle parti mediante note scritte. Il termine per il deposito del provvedimento è quello previsto per ciascuna tipologia di riserva o atto decisorio.

4d) Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (nel termine orario fissato per la trattazione della causa più un'ora) **determinerà il rinvio della causa ad altra udienza.**

Ciò premesso, si individuano le cause trattate nella sezione locazioni e le diverse possibilità di trattazione a seconda della categoria cui si inquadrano:

CAUSE DI LICENZA E SFRATTO ALL'UDIENZA DI CONVALIDA

Va dato atto della particolare complessità della situazione per tali procedimenti. Il DL 18 del 2020 prevede la trattazione scritta solo per le ipotesi della lettera h) (*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*) mentre alla lettera f) consente la trattazione da remoto per lo *svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti*, salvo a non chiarire se si tratti di parti rappresentate dagli stessi difensori che dovrebbero da remoto agire dallo studio legale come apparirebbe dalla locuzione secondo cui "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*". Quindi la convalida potrebbe, nei casi in cui l'intimato si costituisse senza il difensore, non rientrare neppure nella lettera h) perché la norma non chiarisce poi come potrebbe l'intimato privo di difensore collegarsi da remoto.

Inoltre in tali ipotesi sono previste oltre alla possibilità che alla prima udienza la parte compaia e si difenda di persona; delle forme di notifica particolarmente garantiste con il rischio di dover più volte rinotificare la intimazione allorché la parte non si costituisca prima della udienza con un difensore, come accade nella stragrande maggioranza dei casi; l'alta mole dei contenziosi che in tale forma sarà proposta per il giudizio di morosità causa la crisi del settore a causa dell'emergenza covid. Per tali ragioni, ci sono serie probabilità che la sezione non riesca a far fronte alle procedure di intimazione fino alla effettiva operatività del Tribunale e del personale di cancelleria, per cui è opportuno cercare di razionalizzare la trattazione di tali procedimenti con una necessaria collaborazione dell'avvocatura e degli organi giudiziari a tanto preposti.

Pertanto per i procedimenti pendenti che sono già stati rinviati a data successiva al 31.8.2020, nel caso in cui l'intimato si sia già costituito con un difensore andrà concessa su richiesta anche di uno dei difensori almeno 15 giorni prima della udienza fissata, un'anticipazione dell'udienze di convalida con contestuale istanza di trattazione scritta. In essi rientrano anche quelli che concernono i termini concessi al conduttore costituito tramite difensore, per sanare la morosità concessi dal giudice prima della sospensione, la cui udienza di verifica sia stata rinviata.

Laddove perduri lo stato di emergenza anche dopo il 30-giugno -2020, e non intervenga un idoneo provvedimento legislativo ed organizzativo in soccorso sarebbe opportuna:

una differenziazione tra le intimazioni per morosità e quelle per sfratto o finita locazione privilegiando la trattazione delle prime che andranno scaglionate per orari e giorni diversi nel senso di trattare separatamente quelle già pendenti o iscritte nel corso della sospensione e non ancora trattate e in altri quelle sopravvenute aggiungendo udienze straordinarie;

la incentivazione, soprattutto in vista della probabile paralisi post estiva della via alternativa del rito locatizio ordinario che non consente la costituzione senza il difensore, a condizione che il giudice designato fissi la data della udienza di prima comparizione a non più di tre mesi dal deposito del ricorso e a definisca nei tempi più brevi possibili la vertenza soprattutto se di agevole soluzione;

A) RITO ORDINARIO

Il coinvolgimento delle sezione locazioni per il il rito ordinario è marginale. In genere interessa i giudizi di occupazione sine titolo di immobile per i quali non si sia disposto il mutamento del rito ed un parte residua di giudizi di contenzioso generico assegnati. L'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. rientra, a rigore, tra quelle che possono svolgersi in trattazione scritta. E' però di tutta evidenza che la modalità con trattazione scritta non è idonea ad assicurare, nella quasi totalità dei casi, il corretto svolgimento delle prime udienze di comparizione attesa la possibilità per la parte convenuta di costituirsi telematicamente fino all'udienza (con impossibilità per la Cancelleria di "lavorare" in tempo reale la costituzione telematica) e tenuto conto del fatto che il D.L. n.18 del 17-03-2020 all'art. 83 comma 2 ha disposto la sospensione dei termini (tra cui quello di costituzione per il convenuto fino a 20 giorni prima dell'udienza di comparizione la cui inosservanza comporta numerose preclusioni per l'attività difensiva da espletare) con la conseguenza che certamente per le prime udienze di comparizione da tenere nei primi 20 giorni successivi all'inizio della cd. seconda fase il suddetto termine non potrà essere rispettato (quindi udienze sino a fine maggio 2020) .

Quindi la soluzione da condividere è che vengano *differite*, dopo che l'attore ha depositato telematicamente la attestazione della avvenuta notifica della citazione, in modo da salvaguardare i termini per la costituzione del convenuto e per consentire alle parti nella successiva udienza interloquire con salvezza dei diritti di prima udienza .

Tale differimento non varrà per le opposizioni a decreto ingiuntivo laddove l'opposto, attore in senso sostanziale è costituito in fase monitoria ed in udienza si provvederà sulla richiesta di sospensione ex art 649 cpc o di provvisoria esecuzione ex art 648 cpc , potendo il giudice a seconda della epoca di costituzione procedere a trattazione scritta (ove i tempi tecnici di costituzione consentano detta modalità).

Così nel mese di giugno 2020 potranno tendenzialmente trattarsi in modalità scritta:

- le prime udienze ex art 183 comma 6 cpc;

- l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori. Prima dell'udienza nel termine sopra indicato di cinque giorni, le parti procederanno al deposito delle note con cui potranno riportarsi alle memorie istruttorie e muovere contestazione (sintetica) delle sole (eventuali) istanze avversarie formulate nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il giudice, quindi, con provvedimento in udienza o successivo alla stessa (entro trenta giorni ex art. 183, comma 7, c.p.c.), provvederà sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'art. 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti;

- l'udienza di precisazione delle conclusioni. Anche questa attività non trova grandi ostacoli nella comparizione figurata: prima dell'udienza (ad esempio, cinque giorni prima), le parti procederanno al deposito delle note contenenti le rispettive conclusioni.

Il giudice, quindi, con provvedimento in udienza (virtuale) o successivo alla stessa, stabilirà se:

- trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;

- procedere nelle forme e nei termini dell'art. 281 *quinquies*, comma 2, c.p.c., dovendo allora assegnare alle parti un ulteriore termine (rispetto a quello per il deposito delle comparse conclusionali), a ridosso dell'udienza (ad esempio, tre giorni prima), per depositare note di udienza contenenti le conclusioni;

- ordinare la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.; in tal caso, non potrà procedere al deposito della sentenza ma fisserà un'udienza successiva, assegnando alle parti un termine per il deposito di note; solo all'esito di questa successiva udienza, soddisfatta l'attività di discussione (figurata), potrà depositare la sentenza con sottoscrizione del verbale ex art. 281, comma 2, *sexies* c.p.c. In alternativa,

nel provvedimento con cui il giudice fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, può già ordinare la discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. (eventualmente dando alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali, ad esempio 30 giorni prima dell'udienza). All'udienza così fissata le parti potranno comparire in modo figurato depositando note scritte.

Nel rito ordinario, nel caso in cui il giudice, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, intenda procedere ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ordina la *discussione orale* e fissa all'uopo un'udienza successiva, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. In alternativa, nel provvedimento con cui il giudice fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni, può già ordinare la discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. (eventualmente dando alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali, ad esempio alcuni giorni prima dell'udienza). All'udienza così fissata le parti potranno comparire in modo figurato depositando note scritte. Saranno **differiti** tutti i procedimenti rinviati per articolazioni istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc i cui termini siano stati di diritto sospesi e non siano ancora "consumati" entro l'udienza già fissata, in tal modo consentendo che nel periodo immediatamente successivo alla scadenza del termine del 30-06-2020 siano trattate le procedure di maggiore urgenza o comunque di antica iscrizione a ruolo che non si sono potute trattare nel periodo di sospensione o nella cd. seconda fase.

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Alla trattazione scritta delle udienze previste nel rito sommario di cognizione potrà procedersi sulla falsariga di quanto avviene nel rito ordinario, salvo differimento dei procedimenti per i quali il D.L. n.18 del 17-03-2020 all'art. 83 comma 2 ha disposto la sospensione dei termini (tra cui quello di costituzione per il convenuto fino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione la cui inosservanza comporta numerose preclusioni per l'attività difensiva da espletare) con la conseguenza che certamente per le prime udienze di comparizione da tenere nei primi 10 giorni successivi all'inizio della cd. seconda fase il suddetto termine non potrà essere rispettato

Nelle cause contumaciali o in quelle in cui la costituzione del convenuto avvenga troppo a ridosso dell'udienza, il termine per il deposito delle note non potrà che corrispondere al giorno di udienza.

In quest'ultimo caso, e comunque ogni qual volta ritenga le difese spiegate dalle parti richiedano un'ulteriore interlocuzione nel contraddittorio, il giudice può rinviare ad altra udienza fissando nuovi termini per note deduttive.

RITO DEL LAVORO EX ART 447 BIS CPC

Il rito lavoristico e delle locazioni ordinario si presta in linea di massima con minor favore alle ipotesi di comparizione figurata e di trattazione scritta della lettera h. Il rito realizza difatti con vigore i principi di oralità, immediatezza e concentrazione e vede la presenza personale della parte come un elemento tendenzialmente coessenziale, non solo per gli adempimenti previsti dall'art. 420 c.p.c. Tuttavia considerato il periodo emergenziale esso può risultare, per quanto innanzi detto, più efficace come strumento di definizione delle controversie di morosità e finita locazione, allorquando si tratti di cause che non necessitino di particolari istruttorie perché di pronta soluzione.

La trattazione delle cause col rito lavoro quindi, in tali ipotesi, potrà essere scritta anche in virtù di una valutazione prodromica del giudice sulla sussistenza del presupposto dianzi richiamato e quindi laddove non richieda alcuna utile istruttoria. Nelle altre ipotesi (es restituzione indebito nullità etc) , la comparizione non potrà essere figurata, poiché l'interrogatorio libero e un efficace tentativo di conciliazione, richiedono la comparizione reale della parte personalmente. Un margine di possibilità è per quelle cause in cui l'interrogatorio libero non ha peculiare valore ovvero in cui il tentativo di conciliazione è tendenzialmente fallimentare. Per tali ipotesi - ferma restando la possibilità per il giudice di formulare per iscritto la proposta conciliativa all'esito della prima udienza anche ex art 185 bis cpc - la trattazione scritta è possibile se entrambe le parti rinunciano preventivamente all'interrogatorio libero, fatta salva comunque la diversa determinazione del giudice che le convocherà nell'udienza ordinaria.

In relazione alla prima udienza - che tendenzialmente termina con la decisione o la riserva in merito all'ammissione dei mezzi istruttori o con il rinvio per la discussione - la trattazione è possibile solo nei limiti prima descritti. Per l'udienza successiva alla prima, ossia quella di discussione (essendo esclusa l'udienza dedicata all'assunzione dei mezzi istruttori) la trattazione scritta della causa con comparizione figurata non presenta particolari ostacoli. Le parti, prima dell'udienza, depositano note contenenti le rispettive note conclusionali entro il termine stabilito dal giudice (fatta salva comunque per il giudice la possibilità di concedere alle parti un altro termine per il deposito di memorie scritte). Inoltre per garantire l'effettività della *discussione* ex art. 429 c.p.c., le parti, prima dell'udienza, depositano note contenenti le rispettive deduzioni entro il termine stabilito dal giudice.

(RITO CAUTELARE E CAMERALE)

Per le udienze previste nel procedimento cautelare ex art. 669 *sexies* c.p.c. e nel procedimento di reclamo cautelare ex art. 669 *terdecies* c.p.c.) ci si può modellare sullo schema già elaborato con riferimento all'udienza di prima comparizione nel rito ordinario.

Nelle cause contumaciali o in quelle in cui la costituzione del resistente avvenga troppo a ridosso dell'udienza, il termine per il deposito delle note non potrà che corrispondere al giorno di udienza.

In quest'ultimo caso, e comunque ogni qual volta ritenga le difese spiegate dalle parti richiedano un'ulteriore interlocuzione nel contraddittorio, il giudice può rinviare ad altra udienza fissando nuovi termini per note deduttive.

CTU

In merito al conferimento incarico al CTU, a parte la difficoltà di valutare le difficoltà per il CTU di accedere ai luoghi ad esempio dove vive il conduttore , non ci sono ostacoli ad adottare la trattazione scritta atteso che il mandato con la formula del giuramento può essere inserito nel fascicolo telematico (cui ha accesso il CTU nominato) ed il CTU prima dell'udienza può inviare modulo telematico con il quale dichiara di accettare l'incarico e presta giuramento secondo la formula di rito con inizio, ove necessario, delle operazioni peritali a settembre 2020 .

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

dott.ssa Elisabetta Garzo

AL PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE

dott. Carlo Imperiali

OGGETTO: Proposta di Protocollo sulle modalità di celebrazioni delle udienze civili fino al 30 giugno 2020 - Decima sezione civile

IL PRESIDENTE DOTT. MICHELE MAGLIULO

Letto il decreto n. 1975/2020 del 3/4/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli ed il successivo decreto dell'8/4/2020 di proroga del termine per il deposito delle proposte;

sentiti i magistrati togati ed onorari in servizio presso la decima sezione civile in apposite riunioni convocate via "Teams";

sentito il delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli avv. Eugenio Pappa Monteforte;

letta la bozza di protocollo predisposta dal COA;

Ritenuto che le linee guida suggerite nella bozza predisposta dal COA sono da sintetizzare e semplificare in alcuni punti, ma sostanzialmente da condividere, e possono rappresentare certamente il modello base anche della presente proposta, sicchè, per evitare inutili ripetizioni, si ritiene opportuno svolgere brevemente - anche in via dubitativa - soltanto alcune precisazioni ed integrazioni di carattere generale, ed alcune ulteriori considerazioni dettate dalla specificità della materia trattata dalla sezione.

PROPOSTE INTEGRATIVE GENERALI

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della trattazione scritta, si propone di prevedere, più semplicemente, che:

il giudice dispone che l'udienza venga trattata in forma scritta, assegnando alle parti un **unico congruo termine** per il deposito di note scritte, contenenti, in maniera sintetica, le sole istanze, conclusioni o deduzioni afferenti l'udienza in questione.

Eventuali ulteriori note scritte potranno contenere esclusivamente controdeduzioni a quanto dedotto per la prima volta dalla controparte nel

termine precedente e potranno essere depositate fino al giorno prima dell'udienza.

Il decreto del giudice che dispone la trattazione scritta sarà redatto utilizzando il modello standard predisposto dal CSM con gli opportuni adattamenti del caso.

Entro cinque giorni dalla data fissata per l'udienza, il giudice adotterà il provvedimento o si riserverà di decidere; ove ritenuto necessario, rinvierà la trattazione della causa, rinnovando eventualmente il provvedimento che dispone la trattazione scritta. Ciò al fine di consentire alla cancelleria di avere più di tempo per lavorare tutti gli atti di costituzione o difensivi inviati fino al giorno dell'udienza e di evitare che dopo le 13,30 ci sia la pressione di tutti i giudici in cancelleria per effettuare tale verifica.

Le note relative all'attività d'udienza devono essere redatte:

a) **preferibilmente in forma congiunta**, ossia a "firma" di tutti i difensori delle parti (sollecitando in tal senso la leale collaborazione degli avvocati).

La nota congiunta sarà depositata da una sola delle parti, l'altra potrà controllare ed avere il tempo di fare obiezioni prima dell'udienza. Tali prassi virtuosa, anche se solo in parte seguita, avrebbe notevoli **vantaggi**: 1) allevierebbe moltissimo il lavoro della cancelleria, perché eviterebbe l'accettazione di tante note quante sono le parti; 2) garantirebbe meglio il rispetto del principio del contraddittorio perché consentirebbe la replica contestuale alle deduzioni avverse; 3) eviterebbe note di replica tra il deposito delle note scritte e l'udienza, e, quindi, il proliferare di atti da leggere (che potrebbero riprodurre un processo simile al cd. rito societario).

b) **in forma disgiunta**, ossia con note scritte separate, solo ove le parti non siano d'accordo a depositare la nota scritta congiunta.

Al fine poi di equiparare il mancato deposito delle note scritte alla non comparizione e provvedere ex art. 181-309 c.p.c., si potrebbe prevedere l'invito alle parti, spesso tutte d'accordo ad abbandonare la causa, a depositare una comunicazione, anche questa preferibilmente unica, con cui confermano di non voler presentare note scritte e manifestano la volontà di non coltivare il giudizio, il che consentirebbe al giudice di disporre con tranquillità il rinvio ex art. 309 c.p.c. o la cancellazione-estinzione della causa.

PROPOSTE RELATIVE ALLE PECULIARITA' DELLA MATERIA TRATTATA DALLA SEZIONE

Nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative in cui l'opponente si è costituito personalmente oppure la P.A. è costituita tramite un funzionario non avvocato che non è inserito nel Reginde e l'Amministrazione non ha una PEC registrata nell'anagrafe telematica, la parte non può depositare atti telematici e si deve autorizzare la cancelleria ad accettare eccezionalmente atti cartacei per consentire la costituzione di tali parti ed il deposito di note difensive.

In via preferenziale, le cause in cui le parti o i loro rappresentanti non sono censiti nell'anagrafe telematica saranno rinviate dopo il periodo feriale e, nei casi di urgenza e indifferibilità, saranno comunque trattate in forma scritta.

Vi sono, poi, numerose cause regolate dal rito del lavoro (OIA in primo e in secondo grado), per le quali si ritiene possibile la trattazione scritta, anche se ovviamente si dovrà adottare una soluzione unitaria a quella seguita dalla sezione lavoro. Credo che l'art. 83, comma settimo, lettera h) possa interpretarsi nel senso che l'esigenza di non fare l'udienza "fisica" comporti la sostituzione integrale di tutte le attività "orali" con quelle "in forma scritta", ivi compresa la lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale.

Per il resto, le cause del contenzioso con la P.A., assegnato in via esclusiva dalla decima sezione, sono normalmente di natura documentale, e, quindi, ben si prestano ad una "ordinaria" trattazione scritta.

Napoli 22 aprile 2020.

Il Presidente della decima sezione civile
dott. Michele Magliulo

Al Presidente del Tribunale di Napoli dottoressa Elisabetta Garzo

OGGETTO: protocollo su modalità celebrazioni udienze civili presso XI e XII sezione civile Tribunale Napoli fino al 30 giugno 2020

Il Presidente della XI sezione civile dott.ssa Maria Sena quale coordinatore dell'Area 9 (contratti) ed il Presidente f.f. della sezione XII civile dottor Giovanni Scotto di Carlo;

letto il decreto n. 1975/2020 del 3-04-2020 nonché quello dell'8.4.2020 del Presidente del Tribunale di Napoli;

viste le linee guida emanate dal CSM in data 27-03-2020 e le proposte di protocollo a tali linee guida allegate (P5102/2020);

sentiti i magistrati in servizio presso la XI e XII sezione civile e confrontatisi con gli altri presidenti delle sezioni civili del Tribunale di Napoli che trattano contenzioso ordinario con i quali sono state condivise le linee generali della presente proposta di protocollo;

sentiti i delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e tenuto conto delle proposte di protocollo elaborate dal COA;

ritenuto, in via generale, che tra le modalità suggerite nelle menzionate linee guida del CSM per la trattazione delle udienze civili da tenere nella cd. seconda fase (il cui termine ultimo è previsto per il 30-06-2020) sia da privilegiare quella della cd. trattazione scritta prevedendo come residuale quella tramite cd. collegamento da remoto;

ritenuto, infatti, che la modalità da remoto presenta ancora evidenti difficoltà operative che rallentano l'attività di udienza e comunque comporta oneri eccessivi per le Cancellerie mentre la modalità con trattazione scritta è certamente idonea a perseguire la medesima finalità di evitare contatti fisici tra i protagonisti del processo in modo assai semplificato;

ritenuto, in conseguenza, che la modalità "da remoto" e la modalità con trattazione fisica (ordinaria) debbano essere soltanto residuali;

ritenuto, tuttavia, che debba essere prevista – pur ribadendo come generale la modalità con "trattazione scritta" – la possibilità, per il singolo giudice o per il presidente del collegio giudicante, di disporre, tenuto conto delle eventuali peculiarità del procedimento alla sua cognizione e sull'accordo espresso dei difensori costituiti,

la modalità, per singolo procedimento specificamente individuato, della trattazione “da remoto” (secondo la proposta di protocollo allegata alle richiamate linee guida del CSM) o con presenza fisica (cioè ordinaria);

ritenuto che la modalità della trattazione scritta sarà quindi ordinariamente adottata per tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che la sua adozione sarà comunicata con decreto reso antecedentemente alla data di udienza e comunicato con congruo anticipo alle parti costituite, contenente la fissazione di termini per il deposito di note scritte e controdeduzioni;

ritenuto che, qualora vi siano esigenze diverse (ad es. necessità di discutere oralmente o di far comparire la parte), i difensori dovranno depositare in via telematica, entro le ore 24,00 del decimo giorno antecedente a quello di udienza, una specificata istanza. In tal caso l’udienza, salvo specifiche ed indifferibili ragioni di urgenza (tali da giustificare la trattazione tramite modalità “da remoto”, impiegando l’applicazione *TEAMS* - secondo la proposta di protocollo allegata alle richiamate linee guida del CSM - ai sensi dell’art. 83, co. 7, lettera f), del D.L. 18/2020 ovvero la trattazione a porte chiuse, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lettera e), del D.L. 18/2020), verrà fissata successivamente al 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lettera g), del D.L. 18/2020 ;

osservato che, fino al 30 giugno 2020, la costituzione di tutte le parti nel processo potrà avvenire solo in via telematica;

ritenuto che per le prime udienze di comparizione, attesa la possibilità per la parte convenuta di costituirsi telematicamente fino all’udienza (con impossibilità per la Cancelleria di “lavorare” in tempo reale la costituzione telematica) e tenuto conto del fatto che il D.L. n.18 del 17-03-2020 all’art. 83 comma 2 ha disposto la sospensione dei termini (tra cui quello di costituzione per il convenuto fino a 20 giorni prima dell’udienza di comparizione, *EX* artt. 166-167 c.p.c., ovvero fino a 10 giorni, *EX* art. 702-*BIS*c.p.c.), sia nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica che collegiale, la trattazione scritta potrà essere disposta solo nel caso in cui tutte le parti siano già costituite, mentre le restanti saranno rinviate d’ufficio ad una data normalmente successiva al 30 settembre 2020;

ritenuto, per motivi analoghi, che tutti i procedimenti rinviati per articolazioni istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc i cui termini siano stati di diritto sospesi e non siano ancora “consumati” entro l’udienza già fissata debbano essere rinviati di ufficio ad una data successiva al 30 settembre 2020 (trattandosi di cause certamente di non antica iscrizione a ruolo) in tal modo consentendo che nel periodo immediatamente

successivo alla scadenza del termine del 30-06-2020 siano trattate le procedure di maggiore urgenza o comunque di antica iscrizione a ruolo che non si sono potute trattare nel periodo di sospensione o nella cd. seconda fase;

ritenuto che, in caso di istanze interinali o cautelari da trattarsi anticipatamente rispetto alla prima udienza, espressamente e specificamente formulate dalla parte interessata (quali ad esempio la istanza ex art.649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concesso in forma esecutiva o la istanza ex art.283 c.p.c. per la sospensione della sentenza impugnata), il giudice potrà provvedere alla fissazione di apposita udienza mediante trattazione scritta con decreto, ponendo a carico dell'istante l'onere di notificazione alla parte non ancora costituitasi entro congruo termine;

ritenuto che i procedimenti cautelari (anche in fase di reclamo) che non possano essere trattati con trattazione scritta per le ragioni sopra indicate e per i quali – come avanti si dirà – non è stata disposta la trattazione da remoto né la trattazione con presenza fisica debbano essere rinviati di ufficio ad una data compresa tra il 1 ed il 20 luglio 2020;

ritenuto che tutti i procedimenti per i quali nelle udienze fissate fino al 30-06-2020 debbano essere espletati incumbenti istruttori di qualsiasi tipo (interrogatorio formale, prova testimoniale, ispezione giudiziale, interrogatorio libero delle parti, ecc...) con l'eccezione del conferimento incarico al CTU, debbano normalmente essere rinviati di ufficio ad udienza successiva al 30-06-2020 tenuto conto delle esigenze del ruolo del magistrato che opererà il rinvio;

ritenuto, con riferimento al conferimento dell'incarico al CTU, che, per la tipologia delle controversie alla cognizione della XI e XII sezione civile, non ci sia difficoltà ad adottare la trattazione scritta atteso che il mandato con la formula del giuramento può essere inserito nel fascicolo telematico (cui ha accesso il CTU nominato) ed il CTU prima dell'udienza può inviare modulo telematico con il quale dichiara di accettare l'incarico e presta giuramento secondo la formula di rito; ritenuto inoltre che tale modalità di trattazione potrà essere adottata anche per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c., la cui prima udienza potrà svolgersi con trattazione scritta;

ritenuto che, fatte salve le eccezioni sopra individuate, tutti i procedimenti potranno essere trattati con "trattazione scritta" secondo le modalità dettagliatamente indicate nella proposta di protocollo allegata alle richiamate linee guida redatte dal CSM;

sottopone alla valutazione della Presidente del Tribunale di Napoli la seguente proposta di protocollo per le udienze delle sezioni civili XI e XII da tenersi fino al 30-06-2020:

- 1) Tutti i procedimenti che vengono per udienze di prima comparizione, nei quali non sia già avvenuta la costituzione di tutte le parti, saranno rinviati di ufficio ad udienze successive al 30-09-2020; in caso di istanze interinali o cautelari da trattarsi anticipatamente rispetto alla prima udienza, espressamente e specificamente formulate dalla parte interessata (quali ad esempio l'istanza ex art.649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concesso in forma esecutiva o l'istanza ex art.283 c.p.c. per la sospensione della sentenza impugnata), il giudice potrà provvedere alla fissazione di apposita udienza mediante trattazione scritta con apposito decreto, ponendo a carico dell'istante l'onere di notificazione di tale decreto alla parte non ancora costituitasi, entro congruo termine;
- 2) Tutti i procedimenti che vengono per ammissione di mezzi di prova per i quali i termini previsti dall'art. 183, comma 6, cpc, possano ritenersi ancora decorrenti alla data dell'udienza saranno rinviati di ufficio ad udienze successive al 30-09-2020;
- 3) Tutti i procedimenti che vengono per espletamento di attività istruttorie (fatta eccezione per il conferimento incarico al CTU la cui incombenza verrà espletata con le modalità sopra indicate) saranno normalmente rinviati di ufficio ad udienze successive al 30-06-2020 tenuto conto delle esigenze di ruolo del giudice che opererà il rinvio;
- 4) Per tutti i procedimenti che vengono in udienza per altri incumbenti diversi da quelli indicati sub 1), 2) e 3), si disporrà, con apposito decreto comunicato alle parti costituite, la trattazione scritta, fissando termine per il deposito delle note fino a non meno di gg.10 prima della udienza nonché termine per il deposito di memorie di replica fino a non meno di gg. 5 prima della udienza, precisando che la data della udienza costituirà il giorno dell'assunzione in riserva ed il termine a partire dal quale il giudice potrà emettere il provvedimento conseguente; il mancato deposito di note scritte da parte di tutte le parti costituite non determinerà l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.181/309 c.p.c, disponendosi invece il mero rinvio della causa ad altra udienza successiva al 30.09.2020; viceversa, il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte di una sola o di alcune delle parti costituite, a fronte dell'avvenuto deposito da parte di una o di alcune delle altre parti, consentirà comunque al giudice di provvedere e non sarà motivo di rinvio;
- 5) qualora vi siano esigenze diverse (ad es. necessità di discutere oralmente o di far comparire la parte), i difensori dovranno depositare in via telematica, entro le ore 24,00 del decimo giorno antecedente a quello di udienza, una specifica

istanza. In tal caso l'udienza, salvo specifiche ed indifferibili ragioni di urgenza (tali da giustificare la trattazione tramite modalità "da remoto", impiegando l'applicazione *TEAMS* - secondo la proposta di protocollo allegata alle richiamate linee guida del CSM -, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lettera f), del D.L. 18/2020 ovvero la trattazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lettera e), del D.L. 18/2020), verrà fissata successivamente al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lettera g), del D.L. 18/2020;

- 6) nell'ipotesi in cui verrà disposta la trattazione fisica a porte chiuse, la stessa avverrà per il singolo procedimento evitando qualsiasi assembramento anche negli spazi limitrofi all'aula di udienza, rispettando il distanziamento fisico tra i soggetti presenti in aula i quali tutti dovranno essere muniti di idonei dispositivi di protezione (mascherine); in ogni caso per ciascuna udienza il singolo giudice non potrà trattare con trattazione fisica più di due procedimenti;
- 7) per i procedimenti ex artt.696 e 696 bis c.p.c, la prima udienza potrà svolgersi mediante trattazione scritta, eventualmente disponendosi la nomina del c.t.u., il quale potrà comunicare in forma telematica e con firma digitale l'accettazione dell'incarico con l'assunzione dei relativi impegni e delle conseguenti responsabilità; per i procedimenti ex art.696 bis c.p.c. , stante la prevalente finalità conciliativa, si valuterà la sussistenza di ragioni di urgenza ed, in mancanza, il procedimento sarà rinviato a data successiva al 30.6.2020;
- 8) Tutti i procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, che non possano essere trattati con la modalità di trattazione scritta, saranno rinviati di ufficio ad udienze ricomprese tra il 1 ed il 20 luglio 2020; in tutti gli altri casi, per assicurare la sollecita trattazione dei procedimenti cautelari, compresi quelli iscritti successivamente al 12.5.2020, lo svolgimento dell'udienza avverrà mediante trattazione scritta : a tal fine il giudice, nel fissare l'udienza, oltre ad indicare tale modalità di trattazione, assegnerà al ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, nonché al resistente congruo termine per la sua costituzione in giudizio e per il contestuale deposito di note scritte contenenti le sue richieste e conclusioni; nello stesso decreto il giudice fisserà al ricorrente termine fino a due giorni prima della udienza per il deposito delle sue note scritte contenenti le richieste conclusive. Successivamente al giorno fissato per l'udienza, in caso di regolare costituzione del resistente, il giudice adotterà fuori udienza i provvedimenti del caso mentre, in caso di tardiva costituzione del convenuto o, comunque, in ogni altro caso in cui si rendesse necessario garantire il diritto al contraddittorio, il giudice concederà alle parti ulteriori brevi termini per il deposito telematico di note scritte ed adotterà fuori udienza i provvedimenti del

caso dopo lo spirare di detti termini ; nel caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, accertata la regolare notificazione in conformità a quanto disposto, adotterà i provvedimenti del caso.

Napoli, 23 aprile 2020

Il Presidente della XI sezione civile

dott.ssa Maria Sena

Il Presidente f.f. della sezione XII civile

dott.Giovanni Scotto di Carlo

EMERGENZA COVID 19 FASE II

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 83 COMMA 7 LETT.H) DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

Oggi 22 aprile 2020, il Presidente della Sezione Specializzata Immigrazione dott. Caterina Molfino ed il Presidente del COA di Napoli quale Consiglio Distrettuale Avv. Antonio Tafuri, convengono quanto segue:

lette le previsioni dell'art. 83 comma 7 D.L. 18/2020, secondo cui “ ... *per assicurare le finalità di cui al comma 6 i capi degli uffici giudiziari possono adottare la seguenti misure:b) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*”;

ritenuto che nella materia dell'Immigrazione la modalità suddetta, nella seconda fase emergenziale da Covid 19 (12 maggio – 30 giugno) sia senz'altro preferibile alla trattazione da remoto, di cui all'art.83 co.7 lettera f), che non si adatta alle specifiche esigenze della materia;

che, infatti, è di ostacolo alla udienza da remoto il fatto che i CAS nei quali sono accolti i richiedenti asilo non sono dotati di strumenti informatici idonei a operare il collegamento, il che comporterebbe che la “stanza virtuale” dovrebbe essere realizzata all'interno dello studio dell'avvocato, con evidente violazione dei limiti di spostamento delle persone;

- a) che, premessa l'adozione della modalità in parola, deve prevedersi, nel caso in cui ricorra una specifica esigenza istruttoria, rilevata d'ufficio o su motivata istanza di parte, in tal caso rimessa alla valutazione del Giudice, il rinvio del procedimento a data successiva alla cessazione o riduzione del *lockdown* epidemiologico per consentire il libero interrogatorio della parte istante;
- b) che nell'ambito delle procedure di competenza della Sezione, i ricorsi pendenti ex art. 35 bis D.L.25/2008 (protezione internazionale) sono distribuiti nelle già fissate udienze di

comparizione dinanzi a ciascun giudice designato dal Collegio. Pertanto l'udienza già fissata per ciascun fascicolo potrà, alternativamente, con apposito decreto telematico, essere rinviata, per esigenze di ruolo oppure per il libero interrogatorio dell'istante, già fissato dal giudice designato o da fissare nel caso sub a), oppure essere confermata quale udienza virtuale ex art. 83 comma 7 lett. h);

- c) che con il decreto suddetto, comunicato a cura della cancelleria in via telematica, il giudice provvederà ad assegnare alle parti il termine di giorni cinque anteriori alla fissata udienza per il deposito telematico delle note scritte contenenti istanze e sintetiche conclusioni (da denominare “note di trattazione scritta”);
- d) che la descritta modalità di trattazione scritta sarà adottata anche per i procedimenti pendenti di competenza della Sezione Specializzata sottoposti a rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. cpc (ad esempio, permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza);
- e) che nei procedimenti trattati con rito camerale ex artt. 737 e ss. cpc il mancato deposito telematico delle note suddette comporterà la riserva in decisione, decorso il termine assegnato. Nei procedimenti trattati con rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss., come richiesto dal COA di Napoli nella proposta di protocollo 18.4.2020, il giudice non provvederà a norma degli artt. 309 e 181 cpc ma al rinvio della causa ad altra udienza;
- f) che la modalità della trattazione scritta verrà adottata anche dai GOP che trattano ad esaurimento la materia della protezione internazionale “vecchio rito”. In tal caso l'udienza di trattazione scritta andrà attestata dall'ufficio competente sulla base di quanto risultante dai registri informatici.

LCS

il presidente della Sezione Specializzata Immigrazione

dott. Caterina Molfino

il presidente del COA

avv. Antonio Tafuri



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Al Presidente del Tribunale di Napoli

Al Presidente Coordinatore del settore civile

Al Presidente ed ai Referenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

OGGETTO: Risposta alla nota della Presidenza del Tribunale Prot. N° 1975\2020 del 3-4-2020; Schema di protocollo per la celebrazione delle udienze del lavoro durante la II fase di cui all'art. 83 del D.L. 18\2020

Il presidente coordinatore della Sezione Lavoro, dott. Paolo Landi, il Presidente della III Unità della Sezione, dott. Ciro Cardellicchio nonché il Presidente f.f. della I Unità, dott. Giuseppe Gambardella,

Letto l'art. 83 d.l. 18/2020;

lette le linee guida adottate dal CSM con la delibera plenaria del 26.3.2020;

viste le disposizioni di cui al decreto N° 139 – Nà 32 PG del 25-3-2020 a firma congiunto del Presidente della Corte d'Appello di Napoli e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli;

tenuto conto di tutte le considerazioni e delle proposte emerse nel corso delle varie riunioni sezionali tenute nel corso delle precedenti settimane;

sentiti i delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e preso atto delle osservazioni fino ad oggi pervenute;

ritenuto necessario adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie anche nel periodo tra il 12.5.2020 ed il 30.6.2020;

ritenuto che il modello di trattazione scritta di cui all'art. 83 lett. h) d.l. cit. risponda meglio all'esigenza di contemperare il preminente interesse alla salvaguardia della

salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria, in quanto consente a tutte le parti del processo di utilizzare i modelli telematici già in uso e correlati al PCT e pertanto costituisca il modello di trattazione preferibile;

considerato che tale modalità è applicabile per *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;*

che, per quanto riguarda le modalità tecniche di svolgimento delle udienze con “trattazione scritta” ovvero da remoto (con il programma Teams) si può far riferimento alle linee guida generali emanate dal CSM nonché al protocollo d’intesa che sarà elaborato per tutte le sezioni civili del Tribunale e della Corte d’Appello di Napoli, non sussistendo particolari ragioni ostative alla sua applicazione nell’ambito della Sezione Lavoro, fermo restando che appare necessario che nei ricorsi e negli atti di costituzione debba essere indicato da parte dei difensori un indirizzo mail privato presso il quale inviare eventuali comunicazioni e convocazioni, in vista di udienza da remoto a mezzo l’applicativo TEAMS;

tenuto conto che, come prevede la legge, il periodo in questione riguarda una seconda fase a trattazione limitata e sono rimesse ai capi degli uffici le modalità di trattazione stessa: *“al fine di evitare assembramenti all’interno dell’Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”, sentite le autorità sanitarie ed il consiglio dell’Ordine degli avvocati;*

considerato, preliminarmente, che ogni ipotesi concreta di trattazione dei giudizi presuppone, rispetto alla situazione attuale, un netto incremento del personale amministrativo in grado di poter lavorare la notevole mole di atti e di provvedimenti che inevitabilmente saranno emessi in questa seconda fase emergenziale;

rilevato che per i giudizi in prima udienza di trattazione, va tenuta in considerazione, anzitutto, la possibilità per la parte convenuta di costituirsi telematicamente fino all’udienza (con impossibilità per la Cancelleria di “lavorare” in tempo reale la costituzione telematica) e tenuto conto del fatto che il D.L. n.18 del 17-03-2020 all’art.

83 comma 2 ha disposto la sospensione generalizzata dei termini anche con riferimento alla costituzione delle parti convenute;

considerato, ancora, che i giudizi in materia di lavoro prevedono l'audizione delle parti in prima udienza al fine di procedere al libero interrogatorio delle stesse ed al tentativo di conciliazione da parte del giudice disciplinato dalla legge (art. 420 comma 1°) e, in massima parte, si tratta di procedimenti di recente iscrizione che possono essere rinviati senza arrecare grave pregiudizio alle parti, a meno che non vi siano particolari ragioni di urgenza che, previa motivata richiesta o quando il giudice lo ritenga indispensabile, ne impongano la trattazione, da effettuarsi in tal caso con udienza da remoto tramite applicativo Teams;

rilevato che, fino al 30 giugno 2020, le numerose procedure previdenziali ed assistenziali per l'accertamento dell'invalidità, con rito A.T.P., in cui occorra procedere con nomina di consulente tecnico medico-legale, dovranno essere rinviate, salvo casi in cui si prospetti una situazione in cui il ritardo possa cagionare grave pregiudizio alle parti, in quanto tali procedimenti coinvolgono personale medico impegnato nei presidi ospedalieri o ambulatoriali e quasi sempre sussiste l'esigenza di svolgere visite medico-legali (anche domiciliari) con necessità di spostamenti di persone molto anziane o comunque gravemente invalide, mentre, d'altro canto, è impossibile svolgere visite ed esami ambulatoriali vista la chiusura di tali presidi; tenuto conto, altresì, del carico di lavoro che la trattazione di tutti questi procedimenti imporrebbe alla Cancelleria in vista dei numerosi adempimenti conseguenti allo svolgimento dell'udienza e all'affidamento dell'incarico peritale in una fase ancora emergenziale;

rilevato ancora che i giudizi aventi ad oggetto differenze retributive (o similari) che saranno chiamati in tale periodo emergenziale per l'audizione dei testi, dovendo procedersi con la trattazione in aula, dovranno essere necessariamente rinviati per le esigenze di tutela della salute pubblica e di limitazione della circolazione delle persone di cui s'è detto in premessa;

ritenuto che dovranno essere trattati, ove possibile con modalità scritta, tutti i giudizi cautelari ed i licenziamenti con rito Fornero, procedendo, in caso di necessità e su

istanza di parte o disposizione del giudice, all'audizione delle parti tramite udienza da remoto, mentre in caso di udienza fissata per l'audizione di testi o informatori, si procederà disponendo un breve rinvio, salvo casi in cui il ritardo nella trattazione possa arrecare grave pregiudizio alle parti, fermo restando che in tali casi si procederà con l'udienza in aula, secondo le modalità stabilite per tutti i giudizi di natura civilistica, seguendo le linee guida generali emanate dalla Presidenza;

che, in relazione ai giudizi maturi per la decisione (dopo eventuale rinvio con termine per note conclusionali) si procederà alla trattazione scritta fino alla decisione finale, dando priorità alle cause di più antica iscrizione o comunque a quelle in cui ricorrano ragioni di urgenza, eventualmente evidenziate dai procuratori delle parti e da valutare caso per caso;

che, nel caso in cui, nel corso della trattazione scritta le parti, nelle note di udienza, evidenziassero elementi di fatto o di diritto sopravvenuti di particolare rilevanza, il giudice provvederà, se necessario, ad un breve rinvio per l'esame di tali questioni, in modo da consentire il pieno rispetto del principio del contraddittorio;

che, in caso di intervenuta volontà conciliativa, può essere richiesta dalle parti una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove le stesse adottino modalità di definizione transattiva della lite di natura extraprocessuale, occorrendo per la conciliazione giudiziale la sottoscrizione del verbale da parte del Giudice;

che, in caso di istanza di correzione di errore materiale, la parte ricorrente oltre a inviare la richiesta al giudice nel fascicolo telematico è opportuno che invii alla controparte la richiesta di formulare a sua volta (nel fascicolo telematico) un'istanza di correzione o semplicemente di aderirvi, in modo che si possa addivenire nella maggior parte dei casi ad un'istanza congiunta;

pertanto, in sintesi ed alla luce di tutto quanto evidenziato, nel periodo dal 12-5-2020 al 30-6-2020:

SI PROPONE

- 1) La trattazione scritta di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 quale modalità generalizzata di svolgimento delle udienze, se non incompatibile con la natura del giudizio;**

- 2) anche per i procedimenti cautelari e licenziamenti con rito c.d. Fornero sarà disposta la trattazione scritta; si procederà con udienza da remoto, in caso di motivata istanza o su disposizione del giudice, ove sia indispensabile l'audizione delle parti, mentre se vi è necessità di procedere con l'audizione di testi o di informatori, si disporrà un breve rinvio, compatibilmente con le esigenze del ruolo, fermo restando, quale residua possibilità, la trattazione in aula nei casi in cui un eccessivo ritardo nella decisione possa arrecare grave pregiudizio alle parti;**
- 3) per i giudizi in cui risulti esaurita o non sia necessario svolgere attività istruttoria, ovvero ove risulti già disposto rinvio con termine per note conclusionali, si provvederà alla decisione, dando priorità ai giudizi di più antica iscrizione ed a quelli in cui ricorrano ragioni di particolare urgenza evidenziate dai procuratori delle parti;**
- 4) Per i procedimenti in fase di prima udienza di trattazione (in genere di recente iscrizione) in materia di differenze retributive o comunque non urgenti, in cui ricorra la necessità di audizione delle parti, si procederà, previa trattazione scritta, ad un rinvio della causa, salvo casi particolari e previa specifica e motivata istanza di parte, da valutare caso per caso;**
- 5) I Giudizi in materia di differenze retributive o comunque non caratterizzati da particolare urgenza in cui sia stata già ammessa la prova testimoniale e disposta l'audizione dei testi, saranno generalmente rinviati;**
- 6) Per altri giudizi chiamati in udienza per incombenze processuali di varia natura sarà disposta la trattazione scritta, secondo le modalità previste dal protocollo generale per il settore civile nonché le linee guida predisposte dal CSM adottando, all'esito, i provvedimenti più opportuni;**
- 7) Giudizi assistenziali e previdenziali con rito ATP ex art. 445bis C.P.C. in prima udienza o comunque in cui sia necessaria la nomina di CTU (ed anche nelle cause con rito ordinario di natura infortunistica): saranno generalmente rinviati entro novembre-dicembre 2020 (compatibilmente con le esigenze dei vari ruoli) mentre le nuove iscrizioni a ruolo saranno di**

norma fissate per la prima udienza di discussione in data successiva; sarà disposto l'affidamento dell'incarico peritale medico-legale unicamente in quei procedimenti in cui il ritardo nella trattazione possa arrecare grave pregiudizio alle parti, previa motivata istanza;

- 8) Giudizi chiamati in prima udienza in materia di c.d. opposizione ad ATP: saranno rinviati per la successiva nomina del consulente tecnico o eventualmente decisi allo stato degli atti (sempre con trattazione scritta);**
- 9) In caso di opposizione ad ATP o comunque di giudizi di natura infortunistica con rito ordinario in cui risulti già depositata la perizia medico-legale, si procederà con trattazione scritta e di norma si provvederà alla decisione;**
- 10) Altri giudizi in materia previdenziale non in prima udienza (es: opposizione a ruolo, ad avviso di addebito, a fermo amministrativo, ecc. ovvero annullamento di indebito, questioni pensionistiche o comunque cause documentalmente istruite): si procederà con trattazione scritta e gli stessi saranno decisi, con precedenza alle cause di più antica iscrizione ovvero più urgenti;**

Con osservanza

Napoli 22-4-2020

**Il Presidente Coordinatore,
Dott. Paolo Landi**

**Il Presidente della III Unità
Dott. Ciro Cardellicchio**

**Il Presidente f.f. della I Unità
Dott. Giuseppe Gambardella**